



*pininfarina*

**PININFARINA S.p.A.**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  
E GLI ASSETTI PROPRIETARI  
2010**

(modello di amministrazione e controllo tradizionali)

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/03/2011)

(Sito web: [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com))

## INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE	pag.	4
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	pag.	4
a) Struttura del capitale sociale	pag.	4
b) Restrizioni al trasferimento dei titoli	pag.	4
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale	pag.	4
d) Titoli che conferiscono diritti speciali	pag.	4
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	pag.	4
f) Restrizioni al diritto di voto	pag.	5
g) Accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF	pag.	5
h) Clausole di change of control	pag.	5
i) Indennità in caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa o di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto	pag.	5
l) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ed alle modifiche dello statuto	pag.	6
m) Deleghe per aumenti di capitale e autorizzazioni ad acquisto di azioni proprie	pag.	7
n) Adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario	pag.	7
o) Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata	pag.	7
p) Meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti	pag.	7
q) Composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati	pag.	7
r) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)	pag.	7
3. COMPLIANCE	pag.	7
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag.	8
4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	pag.	8
4.2 Nomina degli Amministratori	pag.	9
4.3 Informazioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione	pag.	11
4.4 Amministratori esecutivi	pag.	11
4.5 Amministratori non esecutivi	pag.	12
4.6 Lead Independent Director	pag.	12
4.7 Amministratori indipendenti	pag.	12
4.8 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag.	13
4.9 Remunerazione degli Amministratori	pag.	13
5. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag.	14
6. COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag.	14
7. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI	pag.	14
8. COMITATO DI CONTROLLO INTERNO	pag.	15
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	pag.	15
9.1 Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno	pag.	16
9.2 Preposto al Controllo Interno	pag.	16

10.	COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	pag.	16
11.	INTERNAL AUDIT	pag.	16
	11.1 L'Internal Audit	pag.	16
	11.2 Scopo dell'Internal Audit	pag.	16
	11.3 Indipendenza organizzativa e autorità	pag.	17
	11.4 Gestione dell'attività di Internal Auditing	pag.	17
	11.5 Svolgimento delle attività	pag.	17
	11.6 Rapporti con gli organi societari	pag.	18
12.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	pag.	18
13.	ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	19
14.	SOCIETA' DI REVISIONE E SOGGETTI DELLA STESSA RETE	pag.	19
15.	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI	pag.	19
16.	IL COLLEGIO SINDACALE	pag.	20
	16.1 Nomina dei Sindaci e tutela delle minoranze	pag.	20
	16.2 Regole di comportamento	pag.	22
17.	LE REGOLE DI TRASPARENZA	pag.	23
	17.1 Il sito web	pag.	23
	17.2 Rapporti con gli Investitori Istituzionali e con gli altri Soci	pag.	23
	17.3 Trattamento delle informazioni privilegiate	pag.	23
	17.4 Internal Dealing	pag.	23
18.	ASSEMBLEE	pag.	24
19.	LE REGOLE DI COMPORTAMENTO	pag.	25
	19.1 Principi generali	pag.	25
	19.2 Codice Etico	pag.	25
	19.3 Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate	pag.	25
20.	RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PRIVILEGIATE	pag.	25
21.	SICUREZZA E DATA PRIVACY	pag.	25
	ALLEGATO 1 - Paragrafo sulle "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF	pag.	26
	Tabella 2 – Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati	pag.	28
	Tabella 3 – Struttura del Collegio Sindacale	pag.	29

## **ALLEGATI**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS 231/01

CODICE ETICO

REGOLAMENTO INTERNO IN MERITO AD OPERAZIONI EFFETTUATE DA  
PERSONE RILEVANTI

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE

## 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Il Gruppo Pininfarina ha il core business nel settore automobilistico e quindi nella collaborazione articolata con i costruttori. Esso si pone come partner globale offrendo un apporto completo allo sviluppo di un nuovo prodotto attraverso le fasi di design, progettazione, sviluppo, industrializzazione e produzione, fornendo queste diverse capacità anche separatamente e con grande flessibilità.

Il Gruppo possiede stabilimenti di produzione e di sviluppo in Italia, Germania, Svezia e Marocco e vende principalmente in Italia, Francia, Inghilterra e Cina.

La Capogruppo Pininfarina S.p.A. ha sede sociale in Torino Via Bruno Buozzi 6.

Pininfarina S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana dal 1986 e che ha una struttura di governance secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionali.

## 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL'ART. 123-BIS DEL TUF N. 58/1998 ALLA DATA DEL 23 MARZO 2011

Informazioni di cui all'art. 123-bis, 1° comma del TUF N. 58/1998:

### a) Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna.

Esse sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° Azioni	% rispetto al C.S.	Quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	30.166.652	100%	Borsa Italiana	
Azioni con diritto di voto limitato				
Azioni prive del diritto di voto				

### b) Restrizioni al trasferimento dei titoli

Non vi è alcun tipo di restrizione al trasferimento dei titoli

### c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soggetti che detengono una partecipazione "rilevante" superiore al 2% del capitale sociale, sono di seguito elencati:

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
PINCAR S.r.l.	22.945.566	76,062	76,062
I'M SGPS SA	647.717	2,147	2,147

### d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono poteri speciali.

### e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

**f) Restrizioni al diritto di voto**

In esecuzione dell'Accordo Quadro, oggetto della comunicazione al mercato del 30 dicembre 2008, tutte le azioni Pininfarina detenute da Pincar sono state costituite in pegno a favore delle Banche Creditrici a garanzia degli obblighi assunti da Pincar e da Pininfarina nei confronti delle medesime nell'ambito dell'Accordo Quadro e dell'Accordo di Riscadenziamento. I relativi contratti di pegno prevedono che: (i) i dividendi ed ogni altra distribuzione di somme pagabili in relazione alle azioni Pininfarina ovvero in relazione a strumenti finanziari emessi da Pininfarina di proprietà di Pincar siano corrisposti alle Banche Creditrici; e (ii) il diritto di voto resti in capo ai costituenti, fatta salva la facoltà delle Banche Creditrici di esercitare il diritto di voto nel caso in cui si verifichi un event of default (quale a titolo esemplificativo, l'inadempimento di Pininfarina ad alcuni obblighi contrattuali).

**g) Accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF**

La Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del TUF n. 58/1998.

**h) Clausole di change of control**

Véhicules Electriques Pininfarina-Bolloré

In data 20 dicembre 2007, Pininfarina ha sottoscritto con Bolloré S.A (**Bolloré**) un contratto finalizzato a costituire una joint venture, avente l'obbiettivo di produrre una "city car" di lusso con marchio Pininfarina interamente elettrica (il **Progetto Auto Elettrica**). A tale scopo, è stata costituita in Francia, la società Véhicules Electriques Pininfarina-Bolloré che avrà il compito di commercializzare l'Auto Elettrica ed è partecipata pariteticamente da Pininfarina e da Bolloré.

Il Progetto Auto Elettrica prevede, tra l'altro, che qualora si verificasse una modifica del soggetto controllante di una delle parti (che si verificherebbe, ad esempio, qualora la famiglia Pininfarina o la famiglia Bolloré venissero a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione inferiore al 30% del capitale sociale delle rispettive società, oppure, nel caso in cui un soggetto terzo, solo o in concerto con altri soggetti, acquistasse una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale di Pininfarina o del Gruppo Bolloré) le parti cercheranno di risolvere la situazione attraverso la mediazione dei presidenti di Pininfarina e del Gruppo Bolloré.

Qualora non fosse possibile risolvere la situazione entro due mesi dall'inizio della mediazione, entrambe le parti in caso di protrato disaccordo, oppure la parte non soggetta al cambiamento di controllo, avranno il diritto di notificare all'altra un'offerta di acquisto della partecipazione nel capitale sociale di Véhicules Electriques Pininfarina-Bolloré. La parte cui sia stata notificata tale offerta di acquisto, avrà un termine di 4 mesi dalla ricezione della stessa per vendere le proprie azioni. In caso contrario, l'altra parte avrà il diritto di alienare la propria partecipazione a controparte al medesimo prezzo della precedente offerta di acquisto.

**Verso Istituzioni finanziarie**

Il verificarsi della circostanza che Sergio Pininfarina, Lorenza Pininfarina, Paolo Pininfarina e gli eredi di Andrea Pininfarina, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, cessino di detenere - direttamente o indirettamente - almeno il 30,1 per cento dei diritti di voto in Pininfarina e ciò avvenga al di fuori delle cessioni previste nell'Accordo Quadro, determinerà la risoluzione senza effetto retroattivo dell'Accordo di Riscadenziamento ove ciò sia comunicato dalla Banca Agente

**i) Indennità in caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa o di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto**

In caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa sono previste delle indennità per due amministratori operativi: Silvio Angori (AD e Direttore Generale) e Gianfranco Albertini (Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).. Per entrambi sono pari a 36 mensilità – al lordo delle ritenute di legge ed in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva – in caso rispettivamente di nomina di un nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e nomina di un nuovo Direttore Finanziario e/o Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, accordi che prevedano benefici non monetari ovvero la stipula di contratti di consulenza dopo la cessazione dell'incarico e infine non risultano accordi che prevedano compensi per impegni di non concorrenza.

## **l) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ed alle modifiche dello statuto**

### Nomina amministratori

Sono nominati con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto sociale:

“Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina in vigore; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate la certificazione attestante la titolarità della partecipazione dell'azionista nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al quinto comma del presente articolo.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.”

### Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea degli azionisti a norma di legge.

In base all'art. 21 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è competente ad assumere deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

A seguito del conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega di cui al punto m), il Consiglio medesimo è competente ad apportare all'art. 5 dello Statuto le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni porzione di aumento del capitale ed inerenti la scadenza del termine quinquennale della delega.

**m) Deleghe per aumenti di capitale e autorizzazioni ad acquisto di azioni proprie**

**Aumenti di capitale**

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni da quella data - ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, anche con emissione di warrants - destinando in tal caso parte di tale aumento all'esercizio di warrants stessi - per un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, tranne la Società per le azioni proprie eventualmente detenute.

Nell'esercizio della predetta facoltà, agli amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni e di warrants da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti, tranne la Società per le azioni proprie eventualmente detenute, nonché di determinare, di volta in volta, l'eventuale destinazione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrants ed il relativo regolamento. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e, eventualmente, per l'esercizio dei warrants, e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

**Autorizzazioni ad acquisto azioni proprie**

Alla data attuale non è in vigore nessuna autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

**Informazioni di cui all'art. 123-bis, 2° comma del TUF N. 58/1998:**

**n) Adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario**

La Pininfarina S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate sin dal 2004 ed ha predisposto il seguente documento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 173/2008. La relazione sulla Governo Societario e gli Assetti Proprietari è disponibile sul sito [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com).

**o) Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata**

Per questi aspetti si rimanda a quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente relazione.

**p) Meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti**

Per questi aspetti si rimanda al capitolo 18 della presente relazione.

**q) Composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati**

Per questi aspetti si rimanda ai capitoli 4, 7, 8, 10 e 16 della presente relazione

**r) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)**

Pininfarina S.p.A. non è stata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 del codice civile in quanto la controllante Pincar S.r.l. ha inteso concedere alla Società un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela ed i fornitori. Inoltre, in linea con tale autonomia, non sono state poste in essere procedure di autorizzazione o segnalazione che coinvolgono la società controllante nei confronti della controllata, né Pincar S.r.l. ha una funzione di tesoreria accentrata."

### **3. COMPLIANCE**

La presente relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011. Essa contiene le regole di Governo Societario che la Pininfarina si è data o che ha recepito nella sua veste di Società quotata, aderendo al Codice di Autodisciplina delle società quotate attualmente in vigore disponibile sul sito web di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

La Pininfarina S.p.A. e le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di Corporate Governance della capogruppo stessa.

## 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione degli affari della Società. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto sociale non è espressamente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno trimestralmente, su convocazione del Presidente o di chi è legittimato ai sensi di legge, tutte le volte da questi giudicato necessario nonché quando sia fatta domanda scritta da almeno quattro consiglieri o dagli organi delegati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione – con il contributo di tre amministratori indipendenti:

- a) definisce le regole di *corporate governance* aziendale e di gruppo;
- b) esamina ed approva le strategie e le previsioni di andamento della gestione e la struttura societaria del gruppo di cui la società è a capo;
- c) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente e agli Amministratori Delegati, definendone i limiti e le modalità di esercizio. Il Presidente ha per statuto la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. La legale rappresentanza spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati.  
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e le remunerazioni degli amministratori e dei direttori generali e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e degli altri amministratori che svolgono particolari incarichi. Il compenso spettante al Consiglio di amministrazione è determinato in monte dall'assemblea ed è ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni stabilite dallo stesso Consiglio;
- e) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, le informazioni ricevute dal Presidente, dagli Amministratori Delegati, dagli altri amministratori nonché dai Comitati consultivi ed altresì confrontando l'andamento della gestione con le previsioni;
- f) a partire dal 12 agosto 2008, il Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria competenza collegiale alcune decisioni concernenti materie ed importi particolarmente rilevanti e a far data dal 12 novembre 2010 è stato approvato il regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate;
- g) ferme le deleghe di poteri conferite, viene informato tempestivamente e procede all'esame delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, tra queste, delle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate;
- h) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo generale e contabile della Società, ;
- i) riferisce agli azionisti in assemblea;
- j) annualmente valuta l'adeguatezza circa il numero, la composizione e il funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta del Presidente e degli Amministratori Delegati, devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

L'adeguatezza della disponibilità di tempo da dedicare al ruolo di amministratore viene periodicamente valutata nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, rileva annualmente, dandone atto nella relazione sulla *corporate governance*, le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli amministratori nelle società sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la sua adeguatezza in termini di composizione, dimensione e funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati.

## 4.2 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Le proposte del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci di nomina alla carica di amministratore, accompagnate dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del successivo paragrafo 4.7 sono depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori sono riportate nel capitolo 2, l).

Il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni fornisce pareri al Consiglio di Amministrazione in caso di :

- a) sostituzione di amministratori;
- b) indicazione di candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea, tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte degli azionisti;
- c) valutazione in merito alla dimensione e composizione del consiglio e alle figure professionali di cui si ritenga opportuna la presenza all'interno dello stesso.

La quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste ai sensi dell'art. 144 quater del Regolamento Emittenti è pari al 2,5% del capitale sociale.

Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista dall'azionista di maggioranza Pincar S.r.l. (già Pincar S.p.A.) titolare, alla data, del 50,6% del capitale sociale, riportante l'elenco dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere. Tale lista è stata approvata con il 99,99% dei voti in rapporto al capitale votante.

Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 per scaduto triennio.

Il Consiglio rimarrà in carica sino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 ed a rinnovare le cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione alla data del 23 marzo 2011 è composto da 7 Amministratori:

- Pininfarina Paolo (Presidente )
- Angori Silvio Pietro Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Albertini Gianfranco (§) Amministratore con delega per i rapporti con Consob e Borsa Italiana
- Garrone Edoardo (\*) (#)
- Parazzini Enrico (§) (#)
- Pavesio Carlo (\*)
- Testore Roberto (\*) (§) (#)

(\*) Componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni

(§) Componenti del Comitato di Controllo Interno

(#) Componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

### Caratteristiche personali e professionali

**Pininfarina Paolo** – Nato a Torino il 28/08/1958. Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino. Nel 1982 ha iniziato la propria attività presso la Pininfarina e nel 1983 ha sostenuto uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac a Detroit e successivamente in Giappone presso la Honda. Dal 1987 è Presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra S.r.l.. Dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., nel 2006 viene nominato Vice presidente e dal 12 agosto 2008 è nominato Presidente.

**Angori Silvio Pietro** – Nato a Castiglione del Lago (PG) il 29/06/1961. Laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha conseguito un Master's Degree of Business Administrations alla Booth School of Business dell'Università di Chicago. Dal 1989 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Agusta

Helicopters , nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come responsabile per i programmi di “ricerca avanzata” finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali, nel 1994 è approdato in Arvin Meritor di Detroit dove è arrivato alla Vice presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions. Dal 2007 è entrato nella Pininfarina S.p.A. per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo. Nell’agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione, carica riconfermata dall’Assemblea degli Azionisti del 23/04/2009 e in tale data nominato Amministratore Delegato.

**Albertini Gianfranco** – Nato a Torino il 9/02/1958. Laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Torino. Nel 1979 ha iniziato la sua attività alla Telettra S.p.A. occupandosi di Controllo di Gestione. Nel 1983 inizia la propria attività presso la Pininfarina S.p.A. occupandosi di tesoreria e seguendo il progetto di entrata in Borsa della società. Negli anni ha ricoperto diversi incarichi diventando nel 2002 Direttore Finanza e Affari societari della Pininfarina S.p.A. oltre che Segretario del Consiglio di Amministrazione. Dal 2007 è C.F.O. del gruppo Pininfarina e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Nell’agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione, carica riconfermata dall’Assemblea degli Azionisti del 23/04/2009 con delega per i rapporti con la Consob e Borsa Italiana.

**Garrone Edoardo** – Nato a Genova il 30/12/1961. Laureato in Scienze Politiche presso l’istituto Alfieri di Firenze ed ha frequentato successivamente, cori parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ED UN CORSO DI “Business & Administration” per giovani dirigenti d’azienda presso l’INSEAD di Fontainebleau. Ha inizialmente lavorato alla Marsud S.p.A. e dal 1988 è approdato in ERG S.p.A., dove ha ricoperto vari incarichi fino ad arrivare alla attuale presidenza. E’ nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina dal 2006.

**Parazzini Enrico** – Nato a Milano il 18/03/1944. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano. E’ stato professore presso l’Università Bocconi ed è Docente Senior della Scuola di Direzione Aziendale presso la stessa università Bocconi. Agli inizi della carriera è stato direttore in diversi settori amministrativi presso la Honeywell Information System Italia, per passare poi alla Bull Information Systems Italia, alla Pirelli S.p.A., alla Pirelli Settore Cavi e Sistemi S.p.A., alla Telecom Italia Media S.p.A in qualità di A.D., Presidente e Consigliere, ed infine al Gruppo Telecom Italia, come C.F.O. e Direttore Generale. Dal 23/04/2009 è componente del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina.

**Pavesio Carlo** – Nato a Torino il 1°/02/1956. Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Torino ed ha conseguito un Master of Laws (L.L.M.) presso la London School of Economics. Ha svolto una “stage” nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato “Visiting Foreign Lawyer” nel 1985-1986 presso lo studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York. E’ socio fondatore dello Studio Pavesio e Associati. E’ stato socio fondatore dello studio Brosio, Casati e Associati (fondato nel 1990) ed è stato socio di Allen & Overy dal 1°/01/1998, data della fusione dei due studi fino al 31/12/2006. Dal 2003 è componente del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina.

**Testore Roberto** – Nato a Torino il 17/10/1952. Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino. Ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Fiat S.p.A. prima nel settore automobili e successivamente nella Direzione Pianificazione e Controllo. Successivamente entra in Comau dove ricopre diversi incarichi fino ad essere nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Comau S.p.A. e di Comau Finanziaria S.p.A. incarico che lascia per assumere la carica di Amministratore Delegato di Fiat Auto S.p.A.. Nell’aprile 2002 viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica S.p.A. e nel 2004 Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A.. Dal 2007 è Presidente di Pantheon Corporate Consultants Ptv Ltd. Dal 23/04/2009 è componente del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina.

Il Presidente è per statuto il legale rappresentante della Società. L’amministratore delegato Angori Silvio Pietro ha la delega per tutte le attività che non siano delegate ad altri amministratori; il consigliere Albertini Gianfranco ha la delega per i rapporti con la Consob e Borsa Italiana

Nel corso del 2010 si sono tenute cinque riunioni del Consiglio di Amministrazione con una partecipazione media del 97% circa ed una durata media di circa 2 ore e trenta minuti.

Le riunioni programmate per il 2011 sono cinque, di cui due già tenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria competenza collegiale alcune decisioni concernenti materie ed importi particolarmente rilevanti.

Alcuni degli attuali Amministratori ricoprono cariche in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, in dettaglio:

- **Garrone Edoardo:** in società quotate è Presidente ERG S.p.A. e Membro del Comitato Strategico; in società di rilevanti dimensioni è presidente del Consiglio di sorveglianza della San Quirico S.p.A..
- **Parazzini Enrico:** in società quotate è Amministratore Delegato Finanza Prelios SpA e Amministratore Camfin S.p.A. .

- **Pavesio Carlo:** in altre società quotate è Consigliere di BasicNet S.p.A. e Membro del Comitato di Remunerazione. In altre società è Presidente del C.d.A. Basic Word S.r.l., Consigliere Fenera Holding S.p.A. e componente del Comitato di remunerazione, Consigliere Reale Mutua Assicurazioni S.p.A e Presidente del Comitato di Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza, Consigliere della Fratelli Gancia & C. S.p.A. e componente del Comitato di remunerazione, Consigliere Pininfarina Recchi Buildingdesign S.r.l., Azienda Vinicola Rivera S.p.A., Consigliere della Banca Passadore & C S.p.A. e componente dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno sottoscritto al momento di presentazione della candidatura una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare:

- di non versare in alcuna delle cause di cui all'art. 2382 del c.c.
- di non versare in alcuna delle cause di cui all'art. 160 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
- di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli art. 147 quinquies D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 147 ter comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed inoltre gli amministratori candidati alla carica in veste di indipendenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

#### **4.3 INFORMAZIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al fine di consentire agli amministratori di svolgere con cognizione di causa i loro compiti, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, in riferimento diretto con il Presidente e gli Amministratori Delegati, si adopera perché gli amministratori vengano informati sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Analoga informativa viene fornita ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per garantire che gli amministratori agiscano in modo informato e per assicurare una corretta e completa valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio si adopera affinché la documentazione e le informazioni siano trasmesse ai consiglieri con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Ai lavori del consiglio interviene su invito del Presidente chi ritenuto necessario per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **4.4 AMMINISTRATORI ESECUTIVI**

Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Per amministratori esecutivi si intendono gli amministratori a cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia attribuito deleghe di gestione, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella Società. Gli amministratori esecutivi sono il Presidente, ing. Pininfarina Paolo, l'Amministratore Delegato, dott. Angori Silvio Pietro e il direttore Corporate & Finance, dott. Albertini Gianfranco.

La nomina di amministratori non muniti di deleghe di gestione a componente di uno o più Comitati consultivi e/o all'organismo di vigilanza previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo (ex lege 231/2001) non vale a qualificarli come amministratori esecutivi.

Tra gli Amministratori esecutivi vi sono il Presidente e gli Amministratori Delegati, ai quali, al fine della miglior efficienza nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri ed attribuzioni ai sensi dello Statuto Sociale.

Nel caso di più amministratori esecutivi, la ripartizione delle deleghe è ispirata al principio della distinzione delle competenze.

#### **4.5 AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI**

Per amministratori non esecutivi si intendono gli amministratori privi di deleghe di gestione.

Fermo restando che gli amministratori esecutivi e non esecutivi hanno, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i medesimi doveri e finalità, gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni collegiali, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 amministratori esecutivi e 4 non esecutivi.

Dei tre Comitati consultivi presenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (Comitato nomine e remunerazioni, Comitato per il controllo interno e Comitato per le operazioni con parti correlate) quattro membri su cinque sono amministratori non esecutivi e 3 membri su cinque sono indipendenti.

#### **4.6 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

L'attuale ripartizione delle cariche e delle deleghe all'interno del Consiglio di Amministrazione è tale da non richiedere la nomina di un lead independent director.

#### **4.7 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, gli amministratori sono qualificati come indipendenti, avendo più riguardo alla sostanza che alla forma. In particolare sono qualificati come indipendenti quando:

- a) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
- b) non è o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società o ente che, anche attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c) non intrattengono direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la società, le sue controllate, gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- d) non è e non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- e) se non riceve o non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla società o da una società controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento di amministratore non esecutivo dell'emittente, compresa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale;
- f) se non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici (in questo caso la qualifica di indipendente è valutata singolarmente).
- g) se non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- h) se non è socio o amministratore di una società o ente incaricato della revisione contabile;
- i) se non è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il Presidente, gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori esecutivi vengono qualificati come amministratori non indipendenti.

Non costituiscono cause che inficiano il requisito dell'indipendenza dell'amministratore le seguenti fattispecie: la proposta e la nomina ad amministratore della Società con il voto favorevole dell'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società; la carica di amministratore della Società o di sue controllate ed i relativi compensi; l'appartenenza ad uno o più dei Comitati consultivi.

Si ritiene che l'indipendenza, come sopra definita, costituisca mezzo idoneo per efficacemente contemperare gli interessi delle varie componenti della base azionaria e rispondere alle aspettative dei mercati.

Il Consiglio ha valutato nell'esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal codice in capo a ciascuno dei consiglieri eletti come tali.

Il Collegio Sindacale ha positivamente valutato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni periodiche, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati sulla propria condizione e sulle risultanze della società, almeno una volta all'anno. L'esito delle valutazioni del Consiglio è tempestivamente comunicato al mercato qualora emergano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Nell'attuale Consiglio di Amministrazione siedono tre amministratori indipendenti (Dott. Garrone, Dott. Parazzini, e Ing. Testore) eletti come tali dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 e di cui si confermano le caratteristiche di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011 ha valutato che non sono emersi fatti o conflitti che possano pregiudicare l'indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti una volta nel corso dell'anno in assenza degli altri amministratori.

#### **4.8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente ha le competenze ed i poteri ad esso riservati dalla legge e dallo Statuto sociale.

In particolare, egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno.

Egli coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione, guida lo svolgimento delle relative riunioni e assicura che gli amministratori indipendenti e/o non esecutivi possano fornire il proprio contributo in seno al Consiglio di amministrazione in coerenza con i propri ruoli.

Fatti salvi i casi di necessità, urgenza o obblighi di riservatezza, il Presidente si adopera affinché, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano forniti, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, gli elementi informativi utili a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale relativamente alle deliberazioni di particolare rilievo.

In particolare, in anticipo rispetto ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori ed ai sindaci effettivi viene resa disponibile – con la riservatezza del caso – copia del verbale della seduta precedente, al fine della sua formale approvazione durante la riunione.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, spetta al Presidente di accertare la regolarità di costituzione dell'assemblea nonché dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni.

#### **4.9 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

L'emolumento dovuto al Consiglio di Amministrazione, al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche, è stato stabilito, con votazione per alzata di mano, dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009, che ne ha inoltre ridotto il numero da 8 a 7, e determinato la durata in carica, prima dell'elezione del consiglio stesso.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente.

La remunerazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nel determinare i compensi complessivi degli Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che una parte di questi sia variabile secondo le determinazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni esaminate le proposte del Comitato per le nomine e remunerazioni.

Valgono gli obblighi di legge per le astensioni degli amministratori dalle deliberazioni riguardanti operazioni in cui essi abbiano un interesse proprio.

Una quota significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi è legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente ed al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio.

La remunerazione degli amministratori con responsabilità strategiche è decisa dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni, una parte significativa di tale remunerazione è legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente ed al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio.

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria a favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche vista anche la particolare situazione di ristrutturazione del debito e gli accordi con gli Istituti di credito che non rendono possibili tali sistemi di incentivazione.

## **5. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente, gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori esecutivi riferiscono al Consiglio di Amministrazione, di norma nel corso delle sue riunioni, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

Riferiscono altresì sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, il cui esame non sia riservato al Consiglio di Amministrazione, effettuate dalla Società o dalle società controllate, e, tra queste, sulle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, analoga informativa viene fornita al Collegio Sindacale, nei termini e con le modalità ivi previste.

## **6. COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno dei Comitati consultivi.

La costituzione e l'attività dei Comitati consultivi lascia fermo il principio dell'unitarietà organica del Consiglio di Amministrazione e dell'identità dei doveri e delle finalità in capo ai singoli amministratori.

Il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato Nomine e Remunerazioni e il Comitato per le operazioni con parti correlate, eleggono il proprio Presidente e si riuniscono su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta - anche per fax o posta elettronica - almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate.

Il componente del Comitato consultivo che ha un interesse proprio nell'oggetto della deliberazione, si astiene da questa.

Delle deliberazioni deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le deliberazioni hanno carattere meramente consultivo e propositivo e non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio di amministrazione.

## **7. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI**

Il Comitato per le nomine e remunerazioni degli amministratori formula proposte al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il Consiglio stesso sia chiamato a sostituire uno o più amministratori venuti a mancare oppure nei casi in cui al Consiglio stesso sia richiesto di predisporre proposte di nomina degli amministratori all'assemblea dei soci. Esso formula inoltre proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e degli amministratori che ricoprono particolari cariche.

Nella formulazione delle proposte, il Comitato tiene conto degli incarichi già assunti dai candidati alla nomina di amministratore.

Il Comitato formula altresì proposte di Amministrazione sulla nomina di amministratori a componenti degli altri Comitati consultivi, qualora il Consiglio non vi provveda direttamente.

Il Comitato svolge inoltre le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedere al Comitato stesso sulla materia o su quant'altro inerente o connesso.

Il Comitato, eletto dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009, è attualmente composto, di amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

I componenti il Comitato Nomine e Remunerazioni sono i seguenti:

- Garrone Edoardo (P)
- Pavesio Carlo
- Testore Roberto

Ai lavori del Comitato interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale nonché, su invito, chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

Nel corso del 2010 il Comitato Nomine e Remunerazioni si è riunito 1 volta con una percentuale di partecipazione del 100% ed una durata di circa un ora e 15 minuti. Le riunioni sono regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni il comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

## 8. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il controllo interno ha, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, funzioni consultive e propositive in materia di controllo interno.

In particolare, il comitato:

- a) assiste il Consiglio nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati in materia di controllo interno dal Codice;
- b) valuta unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori il corretto utilizzo dei principi contabili;
- c) esprime su richiesta dell'amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno
- d) esamina il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte;
- e) valuta il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- f) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile
- g) riferisce al Consiglio sull'attività svolta dal Comitato stesso e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- h) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo Interno, eletto dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009, è composto da tre amministratori, in maggioranza non esecutivi e indipendenti, e precisamente:

- Parazzini Enrico (P)
- Albertini Gianfranco
- Testore Roberto

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto la nomina del dott. Gianfranco Albertini non in contrasto con le raccomandazioni del codice perché, pur non essendo qualificato alla nomina in quanto amministratore esecutivo riveste anche un ruolo di facilitatore nei rapporti tra il Comitato e la struttura aziendale ed il conseguente scambio di flussi informativi. Il Presidente è in possesso di una adeguata esperienza in materie economiche e finanziarie.

Ai lavori del Comitato partecipano – senza diritto di voto – il Presidente del Collegio Sindacale ed il preposto al controllo interno, nonché, su invito, gli amministratori esecutivi, esponenti della società di revisione e chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

Nel corso del 2010 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito quattro volte, con una percentuale di partecipazione del 100% ed una durata media di circa un'ora. Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni il comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

## 9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il Controllo Interno, ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno affinché esso abbia il compito di realizzare gli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
  - affidabilità delle informazioni;
  - conformità alle leggi ed ai regolamenti (ed alle direttive interne) in vigore
- in modo che i principali rischi risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria - ex art. 123 bis, comma 2 lett. b) TUF – con particolare riferimento alle fasi del sistema stesso ed ai Ruoli e Funzioni coinvolte, sono espone nell'allegato 1 alla presente Relazione.

Al sistema di controllo interno si applicano le normative vigenti in materia, in particolare le disposizioni in vigore per le società quotate.

In occasione del ricevimento della relazione periodica del Comitato di Controllo Interno, il Consiglio ha valutato positivamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

## **9.1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 29 marzo 2010, ha individuato il dott. Albertini Gianfranco (membro del Comitato di Controllo Interno) come amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, attraverso i seguenti comportamenti:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali tenendo conto delle caratteristiche delle attività e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di gestione interno;
- si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

## **9.2 PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO**

Il Preposto al controllo interno, Dott.ssa Elena Bocchino, è stato riconfermato nel suo incarico dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 su proposta del Presidente e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011. La remunerazione del Preposto è stata indicata dal Presidente.

Il Preposto riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno e non è responsabile di alcuna area operativa né dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative ivi inclusa l'area amministrazione e finanza.

Il Preposto al controllo interno è stato inoltre riconfermato nell'incarico di responsabile delle attività di Internal Audit fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011. In tale veste risponde del proprio operato al Presidente.

Il Preposto al Controllo Interno ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico; ha riferito del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno (e conseguentemente all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno) ed al Collegio Sindacale anche attraverso la partecipazione a tutte le riunioni dei suddetti organi.

## **10. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Comitato per le operazioni con parti correlate è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010, con il compito di esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento delle operazioni con parti correlate nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

E' composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti, e precisamente:

- Garrone Edoardo
- Parazzini Enrico
- Testore Roberto

Nel corso del 2010 il Comitato per le operazioni con parti correlate si è riunito una volta, con una percentuale di partecipazione del 100% ed una durata media di circa un'ora. Le riunioni sono verbalizzate.

## **11. L'INTERNAL AUDITING**

### **11.1 - L'INTERNAL AUDITING**

L'internal auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività d'impresa, della capacità di controllo, della trasparenza delle procedure nel più generale quadro della governance dell'impresa stessa. Assiste la struttura imprenditoriale nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.

### **11.2 SCOPO DELL'INTERNAL AUDIT**

Lo scopo primario della funzione Internal Auditing è quello di fornire all'intero Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Controllo Interno nonché al Presidente ed al management di Pininfarina S.p.A. un esame ed una valutazione indipendente ed obiettiva di adeguatezza ed efficacia del Sistema di Controllo Interno, nel pieno rispetto del Codice Etico Aziendale, in accordo con i valori aziendali di integrità, onestà, qualità e valore aggiunto delle operazioni aziendali.



Il Controllo Interno è definito come quel processo messo in atto dal management al fine di fornire una ragionevole certezza di raggiungimento degli obiettivi in ambito di:

- efficacia ed efficienza delle operazioni
- integrità ed attendibilità delle informazioni di bilancio
- conformità a leggi, regolamenti e procedure
- salvaguardia del patrimonio aziendale

### **11.3 INDIPENDENZA ORGANIZZATIVA ED AUTORITA'**

Al fine di consentire il pieno adempimento delle proprie responsabilità e di poter espletare il proprio lavoro senza interferenze, la funzione Internal Auditing dipende funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Controllo Interno e gerarchicamente dal Presidente, che viene informato per conoscenza di tutte le attività svolte dalla funzione Internal Auditing.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel piano di audit, la funzione Internal Auditing è libera di stabilire l'ampiezza delle verifiche ed è autorizzata ad accedere/visionare tutta la documentazione ritenuta utile allo svolgimento del lavoro e pertinente all'attività di controllo (esempio: contratti di vendita o di fornitura, informazioni/dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione ancorché classificata "confidenziale", dati e transazioni di bilancio, procedure aziendali, piani strategici, budget, previsioni di fatturato e più in generale piani economico/finanziari a breve, medio e lungo termine).

### **11.4 GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING**

#### Pianificazione

Il responsabile dell'Internal Auditing deve stabilire un piano delle attività, basato sull'analisi dei rischi, al fine di determinare le priorità in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Il piano delle attività deve basarsi su una valutazione del rischio aggiornata annualmente. In questo processo le indicazioni provenienti dal Comitato di Direzione devono essere tenute in debita considerazione. Le attività oggetto di analisi sono sub processi di attività più complesse. Questo consente di delimitare meglio il fenomeno da analizzare, riconducendolo ad una voce di bilancio e quantificando con maggior dettaglio eventuali problematiche di controllo interno che dovessero riscontrarsi.

Il piano predisposto deve essere adeguato e compatibile con le risorse disponibili.

#### Comunicazione ed approvazione del piano

Il piano delle attività predisposto deve essere sottoposto per verifica al Presidente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. e dal Comitato per il Controllo Interno.

Laddove si verificano, durante l'anno, mutamenti significativi del livello del rischio associato alle singole attività, il responsabile dell'Internal Auditing può apportare delle variazioni al piano approvato, comunicandole, per la tempestiva approvazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato di Controllo Interno.

Nel corso del 2009 la particolare situazione industriale e finanziaria della società e di alcune sue controllate e le operazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno non hanno consentito una regolare attività di internal audit.

### **11.5 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

#### Attività previste dal piano di audit approvato

L'avvio delle attività di audit è preceduto da un kick off meeting cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti nel processo esaminato. La convocazione alla riunione viene emessa dall'Internal Auditing ed inviata per conoscenza al Presidente ed al Presidente del Comitato di Controllo Interno.

#### Altre attività

E' possibile che, su richiesta del Comitato di Controllo Interno o del Presidente, l'Internal Auditing debba effettuare verifiche specifiche e circoscritte. Per questi casi si prevede un'autonomia di gestione della richiesta da parte dell'Internal Auditing che, dopo aver informato il Presidente (in caso di richiesta proveniente dal Comitato di Controllo), potrà effettuare il lavoro richiesto motivando tale attività con i soggetti aziendali di volta in volta coinvolti. Sarà cura dell'Internal Auditing fornire al Presidente ed al Comitato di Controllo Interno l'esito della verifica.

#### Comunicazione dei risultati

L'Internal Auditing è responsabile di emettere un rapporto di audit che fornisca una valutazione generale di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e quindi del livello di rischio associato alle singole attività oggetto di

analisi. La comunicazione deve includere anche gli obiettivi e l'estensione dell'incarico, le raccomandazioni e i piani d'azione proposti dal management.

Prima che il rapporto sia emesso ufficialmente, questo deve essere condiviso con il responsabile dell'attività per confrontare i dati oggettivi rilevati, fatta salva per il responsabile dell'Internal Auditing la facoltà di accettare o non accettare eventuali spiegazioni/giustificazioni proposte dai soggetti coinvolti circa le eccezioni riscontrate.

I destinatari del rapporto di audit sono il responsabile (o più responsabili) del processo esaminato, il Comitato di Controllo Interno, il Consiglio d'Amministrazione e, per conoscenza, il Presidente.

#### Piani d'azione

Entro 30 giorni dall'emissione del rapporto, a meno di accordi diversi presi con il Presidente e il Presidente del Comitato di Controllo Interno, il management coinvolto è responsabile della predisposizione di un piano d'azione orientato al miglioramento del Sistema di Controllo Interno laddove risultato carente. La funzione Internal Auditing è responsabile di valutare i piani d'azione così definiti per assicurare che questi siano adeguati ad una corretta risoluzione delle raccomandazioni.

#### Follow-up

La funzione Internal Auditing ha la responsabilità di verificare se i piani d'azione definiti dal management sono stati correttamente implementati.

La funzione Internal Auditing ha inoltre la responsabilità di aggiornare il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato di Controllo Interno sull'implementazione dei piani di azione e la risoluzione delle raccomandazioni.

### **11.6 RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI**

Il responsabile dell'Internal Auditing deve periodicamente informare il Consiglio d'Amministrazione di Pininfarina S.p.A. e il Comitato di Direzione in merito a finalità, autorità e responsabilità dell'attività di internal auditing, nonché allo stato di avanzamento del piano. Il reporting deve riguardare rilevanti situazioni di rischio, problemi di controllo o corporate governance.

Su base annuale, il responsabile dell'Internal Auditing deve presentare al Consiglio d'Amministrazione una relazione sull'attività svolta in cui siano evidenziati i rilievi e le raccomandazioni più significative emerse dagli incarichi effettuati e riferire in merito ad eventuali variazioni rispetto ai programmi audit approvati ed ai budget di spesa e organico, indicandone le motivazioni.

Il responsabile dell'Internal Auditing assiste inoltre il Comitato di Controllo Interno nello svolgimento dei suoi compiti e nel perseguimento dei propri obiettivi instaurando con il Comitato una comunicazione adeguata ed efficace attraverso incontri informali periodicamente fissati. Nella comunicazione con il Comitato, il responsabile dell'Internal Auditing deve:

- fornire un rapporto annuale di sintesi sulla valutazione dell'attività di internal auditing in relazione alla missione e all'ambito di copertura stabiliti;
- partecipare alle riunioni del Comitato di Controllo Interno e fornire relazioni periodiche che riepilogano i risultati delle attività di audit;
- informare il Comitato sulle nuove tendenze e sulle best practices dell'internal auditing;
- controllare la completezza e l'accuratezza dell'informazione fornita al Comitato.

### **12. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ex D. Lgs. 231/2001)**

Pininfarina è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

Attraverso l'adozione del Modello, allegato alla presente relazione "A", la società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Pininfarina, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Pininfarina intende attenersi (si veda anche il Codice Etico adottato da Pininfarina);
- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del proprio Modello organizzativo e di controllo, Pininfarina ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette "attività a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001.

### **13. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nel 2004 è stato istituito per la prima volta l'Organismo di Vigilanza espressamente previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs. n.231/2001). Il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha riconfermato gli incarichi a:

- Avv. Carlo Pavesio – (P) amministratore, non esecutivo
- Dott. Gianfranco Albertini – amministratore, direttore corporate & finance e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- Dott.ssa Elena Bocchino – preposto al controllo interno

L'inserimento nell'Organismo di Vigilanza di un manager dell'azienda risponde alla motivazione pratica di creare un collegamento diretto tra l'Organismo e la totalità del management, assicurando un continuo flusso informativo in ambedue le direzioni.

Tale composizione assicura la presenza nell'Organismo di tutti i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011.

L'Organismo di Vigilanza relaziona periodicamente sulle attività svolte al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Queste informazioni vengono trasmesse all'intero Consiglio durante le riunioni.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di un budget autonomo che ne consente la piena operatività e indipendenza.

Sono previste inoltre riunioni periodiche in cui l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio Sindacale, il preposto al Controllo Interno, la società di revisione ed il management della società al fine di discutere i temi all'ordine del giorno.

Nel corso del 2010 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 5 volte con una percentuale di partecipazione del 100% ed una durata media di circa 1 ora. .

### **14. SOCIETA' DI REVISIONE E SOGGETTI DELLA STESSA RETE**

La società di revisione ha i compiti e le funzioni ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti applicabili. In particolare, alla società di revisione incaricata compete l'attività di revisione e di organizzazione contabile.

Gli incarichi di revisione del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo vengono conferiti dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Gli incarichi alla società di revisione incaricata diversi da quello di revisione del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo, purché consentiti dalla legge e dai regolamenti, vengono conferiti previo parere del Collegio Sindacale.

Le cause di incompatibilità con la società di revisione sono quelle previste dalle vigenti normative.

E' vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione, di incarichi diversi dalla revisione che appaiano incompatibili con quest'ultima in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata.

L'Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 2004 aveva conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2004-2006.

L'Assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007 ha prorogato l'incarico di revisione per gli esercizi dal 2007 al 2012, così come consentito dal D.Lgs. 303/2006, che ha modificato l'art. 159 comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 98 n. 58.

### **15. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale, così come riportato dall'art. 23 dello Statuto sociale. Può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha riconfermato nell'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il dott. Gianfranco Albertini in possesso dei requisiti statutari.

Il budget a disposizione del dirigente preposto è inserito in quello più vasto della Direzione Corporate e Finance di cui è il Direttore. I mezzi in termini di professionalità delle risorse sono forniti internamente dalla struttura del controllo di gestione e dell'amministrazione, esternamente da consulenti chiamati a seconda delle esigenze.

## **16. COLLEGIO SINDACALE**

### **16.1 NOMINA DEI SINDACI E TUTELA DELLE MINORANZE**

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è ispirata alla massima trasparenza.

Le proposte all'Assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità di cui allo statuto sociale, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

La verifica del rispetto di detti criteri, dopo la nomina, viene svolta con cadenza annuale.

Per la nomina del Collegio Sindacale, è previsto il meccanismo del voto di lista.

E' interesse della Società che si vengano a creare le condizioni per la nomina di componenti del Collegio Sindacale espressi dalle minoranze dei soci titolari, da soli o insieme ad altri, complessivamente di una quota minima di partecipazione (soglia minima 2,5% stabilita dalla Consob) tramite la presentazione di liste da parte di azionisti o gruppo di azionisti titolari di quote del capitale sociale coerenti con l'indicato obiettivo.

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al quinto comma dell'articolo 15; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente,

possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche se del caso nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Essendo stata presentata entro il termine dei 15 giorni antecedenti l'assemblea una sola lista (prevista per il 23 aprile 2009), la Società ha provveduto ad informare il mercato tramite un comunicato stampa circa la possibilità di poter presentare liste, in base alla normativa vigente, da parte di azionisti che, da soli o insieme ad altri, fossero complessivamente titolari di almeno l'1,25% delle azioni fino a 10 giorni prima dell'assemblea.

Per il rinnovo del Collegio Sindacale è stata presentata una sola lista dall'azionista di maggioranza Pincar S.r.l. (già Pincar S.p.A.) titolare, alla data, del 50,6% del capitale sociale, riportante l'elenco dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco. Tale lista è stata approvata con il 99,99% dei voti in rapporto al capitale votante.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009, per scaduto triennio.

Attualmente i componenti del Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, sono i seguenti:

- Treves Nicola	Presidente
- Rayneri Giovanni	Sindaco effettivo
- Montalcini Mario	Sindaco effettivo
- Giovando Guido	Sindaco supplente
- Bertagnolio Licio Alberto	Sindaco supplente

Nel corso dell'anno 2010 il Collegio Sindacale si è riunito nove volte e la percentuale di partecipazione è stata del 93% ed una durata media di circa 2 ore.

Alcuni Sindaci ricoprono cariche in altre società quotate o di rilevanti dimensioni. Si riportano le caratteristiche personali e professionali unitamente all'elenco delle cariche ricoperte alla data:

- **Treves Nicola** – Nato a Torino il 6 dicembre 1958. E' laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la propria attività di commercialista nell'anno 1985. E' iscritto dal 1987 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino, è inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ed è Consulente Tecnico del Giudice (Tribunale Civile e Penale di Torino).

INCARICHI - non ricopre incarichi in altre società quotate; in altre società finanziarie è sindaco effettivo Fintorino S.p.A.

- **Rayneri Giovanni** – Nato a Torino il 20 luglio 1963. E' laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la propria attività di commercialista nell'anno 1988. E' iscritto dal 1989 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, è inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ed è Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino.

INCARICHI - in società quotate è Sindaco effettivo della Fidia S.p.A. e Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.; in altre società finanziarie è Presidente del Collegio Sindacale Innogest SGR S.p.A.,

- **Montalcini Mario** - Nato a Torino il 20 luglio 1963. E' laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la propria attività di commercialista nell'anno 1988. E' iscritto dal 1989 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, è inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ed è Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino.

INCARICHI - non ricopre incarichi in altre società quotate; in altre società è membro del Consiglio di Amministrazione MW Gestion SA di Parigi, Revisore Effettivo del Politecnico di Torino e Resp. Compliance e Risk Management di Strategia Italia Sgr S.p.A.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno sottoscritto al momento di presentazione della candidatura una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare:

- di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148, commi 3 e 4 e 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 148 comma 3;
- di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Collegio ha valutato nell'esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri applicando i criteri previsti dal Codice .

E' previsto che il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci ed il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata dell'interesse.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete medesima.

Nel corso dello svolgimento della propria attività, il collegio si è coordinato con la funzione di internal audit, con il Comitato di Controllo Interno e con l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, garantendo uno scambio efficace di informazioni attraverso la costante partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

## **16.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI**

I sindaci adempiono ai doveri loro riservati dalla legge e collaborano con gli organi sociali e le funzioni aziendali nelle materie di loro competenza.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza dagli altri organi sociali, dalle funzioni aziendali nonché dagli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

## 17. LE REGOLE DI TRASPARENZA

### 17.1 IL SITO WEB

Anche al fine di assicurare l'omogeneità informativa, specie nell'interesse dei piccoli azionisti, Pininfarina mette a disposizione sul proprio *sito web* ([www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com)), anche in lingua inglese, quanto segue:

- 1) il bilancio e le relazioni periodiche obbligatorie nonché, in generale, documenti e comunicazioni destinati al mercato. la relazione annuale di *corporate governance*, con i relativi allegati;
- 2) i dati storici ed attuali sulla società;
- 3) informazioni circa l'andamento del titolo.

### 17.2 RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

Il Presidente sovrintende ai rapporti con gli investitori istituzionali ed azionisti privati.

Esiste una specifica struttura aziendale, operante all'interno della Direzione Corporate & Finance, incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti. Il dott. Albertini Gianfranco è stato individuato come *investor relations manager*.

Nell'interesse della generalità dei soci, ed in particolare dei piccoli azionisti, le informazioni sulla società vengono tempestivamente rese disponibili anche sul sito web della Società.

Il Presidente ed il responsabile delle attività di Investor relations informano adeguatamente il Consiglio di Amministrazione sulle valutazioni della Società da parte degli investitori istituzionali ed altri azionisti.

A causa delle problematiche finanziarie emerse nell'arco dell'esercizio 2008, protrattesi anche negli esercizio 2009 e 2010, e delle conseguenti negoziazioni con gli Istituti finanziatori, non è stato possibile comunicare informazioni al mercato se non attraverso i comunicati stampa diffusi volontariamente o a seguito di richiesta della Consob.

### 17.3 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il Presidente sovrintende alla corretta gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alle autorità delle informazioni privilegiate, cioè delle informazioni – non rese pubbliche e che riguardano uno o più strumenti finanziari emessi da Pininfarina – che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (*price sensitive*).

Particolare attenzione viene posta nell'evitare situazioni di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo I del D.Lgs. 58/98 e dal Titolo VII della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni.

E' stato quindi istituito un registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate secondo l'art. 115 bis del TUF.

Le comunicazioni alle autorità ed al pubblico – inclusi soci ed investitori, analisti e giornalisti – vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

Dette comunicazioni vengono rese disponibili, sul sito *web* di Pininfarina.

Di norma, le comunicazioni vengono effettuate, d'intesa con il Presidente, dalle seguenti funzioni della Società:

- Segreteria Societaria: per le comunicazioni alle autorità ed agli azionisti;
- Direzione Comunicazione e Immagine: per le comunicazioni alla stampa;
- Investor Relations: per le comunicazioni agli investitori istituzionali.

Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, ed a rispettare le procedure di cui sopra per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Per quanto riguarda i dipendenti della società è attiva una procedura che disciplina operativamente la divulgazione di dati (di natura tecnica o di business) che potrebbero risultare "price sensitive".

### 17.4 INTERNAL DEALING

Al fine della massima trasparenza sul mercato, gli amministratori, i sindaci e l'alta direzione che hanno accesso ad informazioni privilegiate (nel seguito: "persone rilevanti") devono informare la Società e questa il mercato delle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.

Dal 1° aprile 2006, a seguito del recepimento in Italia della direttiva market abuse con la legge comunitaria 2004 e dell'adozione da parte di Consob dei corrispondenti regolamenti di attuazione è stato introdotto a livello legislativo l'obbligo di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone rilevanti e da persone strettamente legate ad esse su strumenti finanziari della società.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 30 marzo 2006 ha preso atto di tali variazioni e approvato la documentazione predisposta dalla Società al fine di informare le "persone rilevanti" e le "persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" circa i nuovi obblighi.

Contestualmente il Codice di comportamento "Internal Dealing", precedentemente in uso, è stato abrogato.

## **18. ASSEMBLEE**

L'Assemblea è il momento privilegiato per il proficuo dialogo tra gli azionisti ed il Consiglio di Amministrazione e per la comunicazione sulla Società, nel rispetto del principio della parità informativa.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione si adopera, per quanto di propria competenza, per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

Lo Statuto non prevede la comunicazione preventiva di cui all'art. 2370, comma 2, c.c..

Pininfarina non ha adottato un apposito Regolamento assembleare ritenuto non necessario alla luce dell'esperienza di 24 anni di quotazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE nei 30 giorni antecedenti, in caso di mancata pubblicazione del quotidiano, l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La documentazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno inseriti nell'avviso di convocazione sono messi a disposizione degli azionisti nei 15 giorni antecedenti l'assemblea con le modalità previste dalla legge.

Una congrua rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipa alle assemblee.

Per tutto quanto concerne i poteri dell'assemblea nonché i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, si può fare riferimento allo Statuto della società pubblicato sul sito internet.

L'assemblea Straordinaria del 29 aprile 2008 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale, in via scindibile, in una o più volte, anche con emissione di warrants e destinando in tal caso parte dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrants stessi, per un importo complessivo massimo di nominali 100 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, tranne la Società per le azioni proprie in portafoglio. Agli amministratori è stata attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni e di warrants da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti, nonché di determinare, di volta in volta, l'eventuale destinazione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrants ed il relativo regolamento. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni di Pininfarina S.p.A. registrati nell'imminenza dell'operazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e, eventualmente, per l'esercizio dei warrants, e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Al Consiglio è inoltre conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni e per apportare all'articolo 5 dello statuto sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni porzione di aumento del capitale sociale e quelle inerenti la scadenza del termine quinquennale della delega. La proposta fu approvata con la maggioranza del 99,75% degli aventi diritto.

Ad oggi la delibera del 29 aprile 2008 è stata parzialmente utilizzata per l'aumento del capitale sociale avvenuto nel 2009 per un importo nominale di azioni emesse pari a euro 20.849.652.



## **19. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### **19.1 PRINCIPI GENERALI**

Il comportamento di ogni soggetto che partecipa all'attività della Società – membro di organi sociali, manager, dipendente o collaboratore anche esterno – deve ispirarsi a principi generali che, in particolare, prevedono:

- il rispetto dei valori di integrità etica, delle leggi e delle *best practice* di mercato;
- l'individuazione e l'eliminazione delle situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali;
- il rispetto dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali e privilegiate;

Nel seguito vengono illustrati in dettaglio i più rilevanti principi sopra sintetizzati, il cui rispetto è il presupposto per evitare responsabilità legali dei singoli soggetti e per garantire alla Società il mantenimento dell'attuale elevato *standing* e reputazione sul mercato.

### **19.2 CODICE ETICO**

Al fine di esplicitare e rendere vincolanti i valori di correttezza, onestà ed impegno professionale che devono ispirare l'attività del personale della Pininfarina e del suo gruppo, a tutti i livelli, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 29 marzo 2010 una versione aggiornata del il Codice etico riportato nell'Allegato "B", a cui devono attenersi tutti gli esponenti e dipendenti del gruppo Pininfarina.

### **19.3 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

In conformità alla legge, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali e anche con l'ausilio dei Comitati consultivi, vigila per l'individuazione delle situazioni di conflitti di interessi, anche solo potenziali. Il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010 ha adottato il Regolamento in materia di operazioni con parti correlate (allegato "C").

## **20. RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PRIVILEGIATE**

Il Consiglio di Amministrazione segue specifiche procedure per garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali e privilegiate destinate agli amministratori, ai sindaci, all'alta direzione ed ai dipendenti o collaboratori che possono disporre di:

- informazioni aventi carattere confidenziale oppure
- informazioni privilegiate, cioè informazioni – non rese pubbliche e che riguardano uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari – che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*).

Tali disposizioni vietano ai soggetti di cui sopra la comunicazione ad altri soggetti delle citate informazioni se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni.

Per quanto riguarda i dipendenti della società, l'applicazione puntuale dell'art. 115 bis del T.U.F. (Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate) unita ad una costante azione informativa, appaiono sufficienti a monitorare il mantenimento della riservatezza di tali informazioni.

## **21. SICUREZZA E DATA PRIVACY**

Nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, Pininfarina si adopera per il più scrupoloso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (Legge 626/1994) e di tutela dei dati personali (Legge 675/1996).

In ottemperanza a quanto stabilito al punto 26 del "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza" allegato sub B) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si riferisce che la Pininfarina S.p.A. provvede al debito aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza di cui all'art. 34, lettera G), dello stesso Decreto Legislativo.

## **Allegato 1: Paragrafo sulle “Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF**

### 1) Premessa

Pininfarina ha definito un proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Il “Sistema”, nel suo complesso, è definito come l’insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo (“Sistema di gestione dei rischi”), integrato delle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi completezza, accuratezza, affidabilità e tempestività dell’informazione finanziaria” (“Sistema di controllo interno”).

L’ “insieme delle attività” sopra descritte, sia con riferimento al “Sistema di Gestione dei rischi” sia con riferimento al “Sistema di controllo interno”, sono svolte sulla base di un insieme di procedure specificatamente definito che, disponibile e diffuso a tutto il personale interessato, riporta le metodologie adottate e le relative responsabilità nell’ambito della definizione, mantenimento e monitoraggio del Sistema, nonché per la valutazione della sua efficacia, in termini di disegno ed operatività.

Il Sistema è stato definito in coerenza con il modello di riferimento CoSO Report, che prevede la descrizione di: i) risk assessment ii) ambiente di controllo iii) sistemi informativi e flussi di comunicazione iv) attività di monitoraggio e v) attività di controllo.

Specifiche responsabilità in merito all’aggiornamento, applicazione e al monitoraggio nel tempo del Sistema definito sono state regolamentate internamente e diffuse alle strutture interessate.

### 2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione del processo di informativa finanziaria.

In questo paragrafo vengono rappresentate le principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione del processo di informativa finanziaria attraverso le seguenti due distinte sezioni:

- a. Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria;
- b. Ruoli e Funzioni coinvolte.

a. Identificazione dei rischi sull’informativa finanziaria: per la definizione del Sistema è stato condotto un risk assessment per individuare e valutare gli eventi, il cui verificarsi o la cui assenza, possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo e di informativa finanziaria. Il risk assessment è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode.

Il processo di identificazione è stato sviluppato sia con riferimento all’intera società, sia a livello dei processi ritenuti significativi per Pininfarina.

Valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria: la valutazione del rischio è stata effettuata a livello inerente, non tenendo conto cioè dell’esistenza e dell’effettiva operatività di controlli finalizzati ad eliminare il rischio o a ridurlo a un livello accettabile. La valutazione è stata effettuata considerando sia aspetti qualitativi sia quantitativi.

Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati: in seguito alla valutazione dei rischi si è proceduto con l’individuazione di specifici controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello sia di Società che di processo.

A livello di Società sono stati identificati controlli di tipo “pervasivo”, ovvero caratterizzanti l’intera Società.

A livello di processo sono stati identificati controlli di tipo “specifico” ovvero applicabili a livello di singolo rischio identificato a livello di processo; a questo livello i controlli sono dettagliati in tutte le loro caratteristiche ed attributi, quali, ad esempio, controlli manuali e automatici e, a loro volta, in preventivi e successivi.

Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati: al fine valutare che il Sistema sia stato correttamente disegnato e sia operativo sono stati definiti specifici passi operativi rivolti sia ai responsabili dei controlli sia al Preposto al Controllo Interno, indipendente rispetto all'operatività dei controlli stessi.

In particolar modo il "disegno", per ciascuno dei controlli posti in essere, è oggetto di valutazione ad inizio dell'anno e al verificarsi di eventi significativi, che possano avere un impatto sui rischi/controlli e/o sui processi (quali modifiche organizzative, cambiamenti di business, etc.) e l'"operatività" dei controlli istituiti è valutata semestralmente tramite l'esecuzione di specifiche verifiche di operatività, poste in essere da parte del management responsabile delle attività/controlli.

Al Preposto al Controllo Interno è affidata la responsabilità della valutazione "indipendente" dell'operatività del Sistema definito.

Le eventuali carenze emerse dal processo valutativo anzidetto e di rilievo per il Sistema generano specifici piani di azione finalizzati al tempestivo recupero delle stesse.

Nell'ambito del Sistema sono stati, inoltre, definiti specifici passi operativi di reportistica delle risultanze delle attività di controllo effettuate, sia con riferimento al "disegno" del controllo che con riferimento alla sua successiva "operatività". E' tal fine previsto uno specifico flusso informativo sia dai responsabili dei processi (che, come detto, effettuano sia la valutazione del "disegno" che la valutazione dell' "operatività") che dal Preposto al Controllo Interno verso la Direzione Corporate & Finance che si occupa della integrazione delle risultanze nonché della valutazione delle eventuali carenze.

b. Il funzionamento del Sistema necessita di una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità assegnati per la progettazione, implementazione, monitoraggio ed aggiornamento nel tempo del Sistema stesso.

In tal senso, il Dirigente Preposto ha la responsabilità del Sistema e a tal fine predispose le procedure amministrativo/contabili per la formulazione della documentazione contabile periodica e di ogni altra comunicazione finanziaria attestandone, unitamente al Presidente, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili.

I controlli istituiti sono stati oggetto di monitoraggio per verificarne, nel tempo, sia il "disegno" (ovvero che il controllo, se operativo, è stato strutturato al fine di mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) che l'effettiva "operatività"; al Preposto al Controllo Interno sono state affidate responsabilità di verifica periodica del sistema.

Sulla base della reportistica periodica anzidetta il Dirigente Preposto redige una relazione sull'efficacia del Sistema che, condivisa con il Presidente e l'Amministratore Delegato, è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione. Il medesimo dirigente, unitamente al Presidente, finalizza quindi l'attestazione prevista al comma 5 dell'art.154-bis del TUF.

**TABELLA 2 –STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI**

Consiglio di Amministrazione											Comitato Controllo Interno	Comitato Nomine e Remuneraz.	Comitato per le operaz. con parti correlate
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) (*)	Esec.	Non-esec.	Indip. da Codice	Indip. Da TUF	% (**)	Numero altri incarichi (***)			
Presidente	Pininfarina Paolo	23/04/09	aprile 2012	M	X				100,00				
A.D.	Angori Silvio Pietro	23/04/09	aprile 2012	M	X				100,00				
Amministr.	Albertini Gianfranco	23/04/09	aprile 2012	M	X				100,00		X		
Amministr.	Garrone Edoardo	23/04/09	aprile 2012	M		X	X	X	100,00	2		X	X
Amministr.	Parazzini Enrico	23/04/09	aprile 2012	M		X	X	X	100,00	2	X		X
Amministr.	Pavesio Carlo	23/04/09	aprile 2012	M		X			80,00	8		X	
Amministr.	Testore Roberto	23/04/09	aprile 2012	M		X	X	X	100,00		X	X	X
<b>AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO</b>													
<b>QUORUM richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%</b>													
<b>N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento</b>						<b>C.d.A.:</b> N. 5		<b>C.C.I.:</b> N. 4		<b>C.N.R.:</b> N. 1		<b>C.Op.P.C.:</b> N. 1	

**NOTE**

\* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m)

\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo in carica del soggetto interessato)

\*\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni. In allegato alla relazione è riportato l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, con la precisazione se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente

\*\*\*\* In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato

**TABELLA 3 – STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE**

<b>Collegio Sindacale</b>							
<b>Carica</b>	<b>Componenti</b>	<b>In carica dal</b>	<b>In carica fino a</b>	<b>Lista (M/m) (*)</b>	<b>Indip. da Codice</b>	<b>% (**)</b>	<b>Numero altri incarichi (***)</b>
Presidente	Treves Nicola	23/04/09	aprile 2012	M	SI	100,00	21
Sindaco effettivo	Rayneri Giovanni	23/04/09	aprile 2012	M	SI	89,00	33
Sindaco effettivo	Montalcini Mario	23/04/09	aprile 2012	M	SI	89,00	15
Sindaco supplente	Bertagnolio Licio Alberto	23/04/09	aprile 2012	M	SI	-	
Sindaco supplente	Giovando Guido	23/04/09	aprile 2012	M	SI	-	
<b>SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO</b>							
<b>QUORUM richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%</b>							
<b>N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento N. 9</b>							

**NOTE**

\* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m)

\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S.(n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo in carica del soggetto interessato)

\*\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF.

L'elenco completo degli incarichi è allegato, ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi dell'art. 153, comma 1 del TUF.



**ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  
E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2010  
DI PININFARINA S.p.A.**

- Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/01
- Codice etico
- Regolamento interno in merito ad Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
- Regolamento interno in materia di Operazioni con parti correlate







*pininfarina*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS 231/2001**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
il 23 marzo 2011**

## INDICE

▪ <u>PARTE GENERALE:</u> .....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 .....	4
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni .....	4
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	11
2.1. Elementi fondamentali del Modello .....	11
2.2. Struttura del Modello .....	12
2.3. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello .....	12
2.4. Gestione del Modello all'interno del Gruppo Pininfarina .....	13
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	13
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	13
3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari .....	15
4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	16
5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
5.1. Raccolta e conservazione delle informazioni .....	18
6. SISTEMA DISCIPLINARE .....	18
6.1. La funzione del sistema disciplinare .....	18
6.2. Soggetti titolati a comminare i provvedimenti disciplinari .....	21
7. MODELLO E CODICE ETICO .....	21
▪ <u>PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ex artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001</u> .....	23
1. POTENZIALI AREE A RISCHIO .....	24
2. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO .....	24
▪ <u>PARTE SPECIALE "B": I REATI SOCIETARI ex artt. 25 ter e sexties del D.Lgs 231/2001</u> .....	27
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	28
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	28
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	28
4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	28
5. DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI PININFARINA S.P.A .....	31
6. TIPOLOGIE DI REATO E PROCEDURE SPECIFICHE.....	31

▪ <u>PARTE SPECIALE "C": I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PESRONALI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO</u>	
ex art. 25 septies del D.Lgs 231/2001.....	61
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE .....	62
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO.....	63
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	64
▪ <u>PARTE SPECIALE "D": I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</u>	
ex art. 24 bis del D.Lgs 231/2001.....	65
1. LE FATTISPECIE DEI REATI .....	66
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO.....	66

## **PARTE GENERALE**

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001**

#### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni**

Il Decreto, recante "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano alcune sostanziali novità:

A) un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile alla responsabilità penale) a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi,...) per le seguenti categorie di reati:

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1,c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

#### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416,co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

#### **Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### **Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

#### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

### **Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

### **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di

trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
  - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
  - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
  - Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
  - Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
  - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
  - Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
  - Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per



televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
  - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
  - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
  - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
  - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli Enti, tale reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. In definitiva la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato;

B) la possibilità, in caso di reato, di avvalersi di un esimente (come previsto dall'art. 6 del Decreto): l'Ente infatti non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

L'art. 6 del Decreto dispone infine che tali modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. In tal senso, in data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato la prima versione delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia, che, recentemente, ha inviato le proprie osservazioni in merito, individuando alcuni profili minori sui quali ha richiesto alla Confindustria ulteriori precisazioni, integrazioni ed approfondimenti.

Tenendo nella dovuta considerazione il documento emesso da Confindustria nonché i successivi aggiornamenti, Pininfarina ha deciso di adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti espressamente richiesti nel D. Lgs.231/2001.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Pininfarina è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia intesa dalla legge come facoltativa, Pininfarina ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad integrare il Modello già esistente.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, Pininfarina si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Pininfarina, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Pininfarina intende attenersi (si veda anche il Codice Etico adottato da Pininfarina);
- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del proprio Modello organizzativo e di controllo, Pininfarina ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette "attività a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività a rischio, Pininfarina ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria nonché la circolare prodotta dal Ministero della Giustizia con le osservazioni al documento emesso da Confindustria.

### **2.1 Elementi fondamentali del Modello**

I punti fondamentali individuati da Pininfarina nella definizione del Modello sono i seguenti:

- mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati ex artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), art 25 ter (Reati societari) e art 25 septies (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), considerando non applicabili le altre categorie di reati cui la normativa fa riferimento;

- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire adeguati principi di controllo;
- rivisitazione del Codice Etico di Pininfarina (rif. Capitolo 7, Parte Generale), nell’ottica di definire la necessità di:
  - osservare le leggi e i regolamenti vigenti;
  - improntare sui principi di correttezza e trasparenza i rapporti degli Esponenti Aziendali<sup>1</sup> con la Pubblica Amministrazione e con i terzi e più in generale richiedere loro una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice Etico;
- identificazione dell’Organismo di Vigilanza, l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché l’individuazione delle linee di reporting dell’Organismo stesso nei confronti degli organi societari;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- pianificazione di una attività di informazione, sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali in merito al Modello e al Codice Etico;
- definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

## 2.2 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una parte generale e da singole parti speciali per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. La prima parte speciale, denominata “**Parte Speciale A**” trova applicazione per le tipologie specifiche di **reati contro la Pubblica Amministrazione** previste ai sensi degli art. 24 e 25 del Decreto. La “**Parte Speciale B**” si riferisce ai **reati societari** di cui all’art. 25 ter del Decreto. La “**Parte Speciale C**” si riferisce ai **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** ex art. 25 septies del Decreto e la “**Parte Speciale D**” è infine relativa ai **reati informatici e trattamento illecito dei dati** di cui all’art 24 bis del Decreto. E’ demandato al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori parti speciali relative ad altre tipologie di reati già previsti dal Decreto o che, per effetto di altre normative risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto, qualora potenzialmente connessi all’attività svolta da Pininfarina.

## 2.3 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lett a) del Decreto), in data 23 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina ha approvato il presente documento che tiene conto degli aggiornamenti sino al 31 dicembre 2010.

---

<sup>1</sup> Sono Esponenti Aziendali gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i funzionari e ogni altro dipendente, collaboratore, fornitore e cliente.

## **2.4 Gestione del Modello all'interno del Gruppo Pininfarina**

A seguito dell'adozione da parte di Pininfarina del presente Modello, Pininfarina Extra S.r.l. si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto ed ha conseguentemente provveduto all'individuazione del proprio Organismo di Vigilanza.

Nel fare ciò, la Pininfarina Extra S.r.l. ha preso come riferimento il Modello di Pininfarina, e lo ha adattato alle specifiche aree/attività a rischio individuate al suo interno.

A tutte le società del Gruppo (italiane ed estere) è inoltre richiesto di recepire ed adottare il Codice Etico di comportamento, che costituisce una parte fondamentale del Modello di Pininfarina.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Il Decreto (art.6 lett. b) richiede, quale ulteriore condizione per ottenere l'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione della struttura organizzativa interna di Pininfarina, l'Organismo di Vigilanza è stato individuato nell'ambito di un organo plurisoggettivo composto da: un amministratore non esecutivo, dal Direttore Corporate & Finance e dal preposto al controllo interno, in quanto si ritiene che tale composizione possa risultare idonea a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione

necessari per l'esercizio di tale funzione.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso la funzione Internal Auditing.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di Pininfarina si può in ogni caso avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di altre funzioni interne o di collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendessero necessari in considerazione della specificità dei compiti affidati.

Recependo le osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia circa le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, Pininfarina ha regolato il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- mantenere e aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale;
- presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello. In particolare verificare che:
  - le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme
  - i principi etici siano rispettati
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere.

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):
  - per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;
  - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
  - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- predisporre ad aggiornare con continuità una cartella sulla rete interna aziendale contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine (si veda a questo proposito il Capitolo 4 della Parte Generale su Formazione e Comunicazione).

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratta, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
  - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate ai protocolli;
  - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è proprio l'Organismo a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dispone per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

### **3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari**

Sono previste due linee di riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- la prima, nei confronti del Presidente
- la seconda, su base continuativa, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo Interno e del Collegio Sindacale.

In entrambi i casi l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare, con una relazione semestrale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative emerse dalle attività;
- relazionare in merito all'attuazione del Modello;
- relazionare sulle violazioni del Modello da parte di amministratori delle Società controllate di cui sia stato informato dall'Organismo di Vigilanza di queste ultime.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo, emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, sarà inevitabile che l'Organismo riferisca tempestivamente al Comitato di Controllo Interno e/o al Collegio Sindacale.

Il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato di Controllo Interno hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza di Pininfarina riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e inviata agli organi di volta in volta coinvolti.

#### **4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale e la diffusione del documento sono gestite dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono articolate, tenendo conto delle diverse aree di rischio, sui livelli di seguito indicati:

- Dirigenti e Funzionari : incontro di presentazione e di coinvolgimento sui principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Impiegati ed Operai di aree a rischio: incontro di formazione specifica.
- Tutti i Dipendenti: comunicazione aziendale circa l'adozione del Modello, i suoi contenuti generali, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e le istruzioni per l'utilizzo dei canali predisposti per le segnalazioni a questo destinate; diffusione capillare del Codice Etico attraverso la distribuzione massiva, chiedendo la restituzione di una copia firmata. Inoltre il testo sarà inserito nella prossima edizione del Manuale di orientamento.
- Neo Assunti: consegna del Codice Etico all'atto dell'assunzione e valutazione, da farsi caso per caso a cura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, della sua collocazione in aree a rischio per cui potrebbe rendersi necessario una formazione specifica.
- Fornitori: richiamo al Codice Etico nelle clausole contrattuali stampate sul retro dell'ordine con l'informativa della sua pubblicazione nel sito Internet di Pininfarina.
- Clienti: in considerazione della natura del business di Pininfarina e delle caratteristiche del proprio parco clienti, si prevede per questi l'invio del testo integrale del Codice Etico.
- Altri collaboratori: stessa prassi applicata a tutti i dipendenti.



## **5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, consulenti e partner sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello, dalle quali emergano criticità;
- le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Interno;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;

- copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra le società di revisione e la società revisionata; valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, etc. e non solo in base a criteri di economicità);
- informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

Altresì, deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

In linea con l'art.6 comma 2 lett d.) del Decreto, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail sul canale dedicato).

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

## **5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 196/03.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato nonché ai membri del Comitato di Controllo Interno.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 La funzione del sistema disciplinare**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello nonché ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società, è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle norme ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico. Tale sistema disciplinare è volto a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato all'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.1 Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (non dirigenti)**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pininfarina ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente (non dirigente) possono dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari di seguito indicati.

Le menzionate sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti del personale dipendente rientrano tra quelle previste dal vigente "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti", nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili.

In particolare, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e. licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 del menzionato C.C.N.L.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si ritengono accolte.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b. , c. e d. possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti a) e b) dell'art. 25 del Contatto Collettivo può essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20/5/1970.

Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. Quanto sopra, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.2 Le misure nei confronti dei dirigenti**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pininfarina ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal vigente C.C.N.L. Dirigenti Aziende produttrici di beni e servizi, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 300/1970, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.3 Le misure nei confronti dei lavoratori autonomi/collaboratori**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pininfarina ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo/collaboratore, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.4 Le misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Pininfarina**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pininfarina ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Pininfarina, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.5 Le misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Comitato di Controllo Interno ed il Collegio Sindacale della Società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **6.1.6 Le misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Comitato di Controllo Interno e il Consiglio di Amministrazione che provvederanno ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

### **6.1.7 Le misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

### **6.2 Soggetti titolati a comminare i provvedimenti disciplinari**

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

## **7. MODELLO E CODICE ETICO**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).



**PARTE SPECIALE "A"**

**I reati contro la Pubblica Amministrazione  
ex art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001**

## 1. POTENZIALI AREE A RISCHIO

Le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio ex art. 24 e 25 del Decreto).

In considerazione della peculiarità delle attività svolte da Pininfarina e della struttura interna adottata, per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, sono state preliminarmente individuate le seguenti due categorie di aree oggetto di analisi:

- **AREE A RISCHIO REATO**, ossia aree nell'ambito delle quali, sulla base delle informazioni raccolte e condivise con i responsabili dell'area, sono intrattenuti rapporti con la Pubblica Amministrazione e dunque potenzialmente potrebbero essere commessi i reati ex artt. 24 e 25 del Decreto;
- **AREE DI SUPPORTO**, ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario (e/o mezzi sostitutivi) che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio.

## 2. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire fattispecie di reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna, delle interviste con i responsabili delle singole aree e della documentazione aziendale, i principali fattori di rischio il cui mancato presidio potrebbe favorire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

A fronte dei singoli fattori di rischio, sulla base delle informazioni disponibili, sono stati valutati e mappati i controlli chiave esistenti all'interno delle aree per fronteggiare i fattori di rischio evidenziati.

Le attività precedentemente descritte si completano e si coniugano con una valutazione del sistema dei controlli preventivi esistente e con la programmazione delle attività di adeguamento quando ciò si riveli necessario.

In relazione ai principali componenti (i protocolli) del sistema di controlli preventivi (anche in linea con quanto esposto nelle Linee Guida emesse da Confindustria), la valutazione della realtà di Pininfarina può essere così sintetizzata:

- Codice Etico: Pininfarina, al fine di adeguare i propri principi etici e di condotta aziendali ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, si è dotata di una nuova versione di Codice Etico destinata a tutti gli Esponenti Aziendali. Tale documento viene messo a disposizione di tutti i destinatari in forma cartacea o in formato elettronico, in quanto presente anche nel sito internet aziendale e nella intranet aziendale.
- Sistema organizzativo: Pininfarina aggiorna tempestivamente la rappresentazione della sua organizzazione in organigrammi prodotti trimestralmente dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione. La missione di ciascuna funzione è definita e formalizzata in appositi documenti; i compiti, i poteri e le responsabilità di ciascuna risorsa sono identificati e documentabili presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione. La società ha introdotto un sistema di retribuzione



variabile al raggiungimento di obiettivi per le risorse chiave. Il processo di definizione degli obiettivi e di valutazione delle performance è soggetto ad adeguati e formalizzati controlli autorizzativi.

- Procedure: La Società dispone attualmente di procedure formalizzate (ivi comprese istruzioni operative e disposizioni organizzative) a regolamentazione delle attività svolte in ciascuna area aziendale. Il sistema informativo effettua inoltre in automatico alcuni controlli preventivi con la produzione di reportistica per l'evidenza di eccezioni e la tracciabilità delle operazioni. Sono previste adeguate contrapposizioni funzionali per la tutela del requisito di segregazione dei compiti. Ciò nonostante, l'insieme di procedure di cui è dotata Pininfarina necessita di interventi di integrazione, formalizzazione/aggiornamento al fine di renderlo ancora più rispondente al Modello delineato dal D. Lgs. 231/2001.
- Poteri autorizzativi e di firma: Pininfarina ha rivisto il sistema delle procure riallineando queste ultime alle effettive attività svolte da ciascuna persona; l'aggiornamento delle procure è costante e coerente con l'evoluzione organizzativa della società. La divulgazione di tale sistema è demandata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
- Sistema di controllo, di gestione e di monitoraggio: il sistema di controllo di Pininfarina si fonda, in generale, sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. Pininfarina dispone inoltre di indicatori per la immediata rilevazione di fenomeni critici attraverso la predisposizione e la diffusione di report periodici finalizzati, tra l'altro, ad evidenziare anomali scostamenti tra dati previsionali e consuntivi.  
L'attività di audit svolta in azienda costituisce un'ulteriore garanzia alla rilevazione di criticità e di potenziali rischi.  
La Pininfarina è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- Comunicazione al personale e sua formazione: in seguito all'adozione del presente Modello, Pininfarina ha definito un piano per la comunicazione capillare dello stesso Modello a tutti gli Esponenti Aziendali e un programma di formazione al personale mirato in base al grado di coinvolgimento nelle aree a rischio reato. Si rimanda al Capitolo 4 della Parte Generale per una dettagliata illustrazione delle principali caratteristiche di tale programma.



**PARTE SPECIALE "B"**

**I reati societari**

**ex artt. 25 ter e 25 sexties del D. Lgs. 231/2001**

## **1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di Pininfarina, e dai suoi consulenti come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

## **2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI**

I principali Processi Sensibili che Pininfarina ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.);
2. predisposizione dei prospetti informativi;
3. gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Pininfarina;
4. gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive);
5. operazioni relative al capitale sociale;
6. predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana).

## **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, il direttore generale e i sindaci (soggetti apicali) di Pininfarina, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 C.C., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

## **4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste dalla presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

**1.** Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- b) omettere dati od informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

**2.** Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Pininfarina, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
- c) inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore.

**3.** Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è fatto divieto di agire in modo tale da far sì che gli Organi Sociali competenti adottino uno o più dei seguenti comportamenti o atti:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

**4.** Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

**5.** Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

**6.** Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società e del Gruppo;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **5. DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI PININFARINA S.P.A.**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Pininfarina devono in generale conoscere e rispettare:

- a) i principi e le regole di Corporate Governance ispirate alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina elaborate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate;
- b) il Codice Etico di Pininfarina;
- c) le disposizioni normative in materia di operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società ;
- d) il regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate;
- e) il sistema di controllo interno, nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione che lo compongono;
- f) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo (organigrammi);
- g) il Manuale Contabile del Gruppo;
- h) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- i) in generale, la normativa italiana applicabile.

## **6. TIPOLOGIE DI REATO E PROCEDURE SPECIFICHE**

Di seguito verranno analizzate le tipologie dei reati societari previste all'art. 25-ter del Decreto.

In particolare, con riferimento ad ogni tipologia di reato, verranno riportati:

- una descrizione della fattispecie e dei possibili soggetti attivi;
- le possibili aree a rischio di reato;
- i processi aziendali sensibili;
- alcuni esempi di commissione del reato;
- le procedure e i controlli previsti dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

## FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

<b>Pininfarina S.p.A.</b>			
<i>Fattispecie di reato</i>	<i>Applicabilità</i>	<i>Non Applicabilità</i>	<i>Note</i>
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	<b>X</b>		
Falso in prospetto (art.173-bis TUF)	<b>X</b>		Società quotata
Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)	<b>X</b>		Accorpato ad "Impedito controllo", in quanto sono previste le medesime procedure di controllo. Si tratta inoltre di un reato punibile a solo titolo di concorso
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	<b>X</b>		
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	<b>X</b>		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	<b>X</b>		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	<b>X</b>		Società quotata
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	<b>X</b>		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<b>X</b>		Società capogruppo
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<b>X</b>		
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	<b>X</b>		
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	<b>X</b>		
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	<b>X</b>		
Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 187-bis TUF)	<b>X</b>		Società quotata
Manipolazione del mercato (artt. 185, 187-ter TUF)	<b>X</b>		Società quotata
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)		<b>X</b>	La Società non si trova in stato di liquidazione

E' opportuno ricordare che la Pininfarina è una Società quotata nel mercato azionario di Borsa Italiana S.p.A. e come tale è soggetta ad una molteplicità di adempimenti e controlli previsti dalle Autorità di Vigilanza che rendono molto basso il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.



## 6.1 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

<p><b>Descrizione della fattispecie:</b></p>	<p>Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della Società.</p> <p>Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori ed il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la condotta deve essere rivolta a conseguire, oltre che per l'Ente, per sé o per altri un ingiusto profitto;</li> <li>- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene;</li> <li>- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.</li> </ul> <p><i>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, i sindaci ed i liquidatori (qualora nominati).</i></p>
<p><b>Aree a rischio:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<p><b>Processi aziendali sensibili:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione della Contabilità Generale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;</li> <li>- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.</li> </ul> </li> <li>- Predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni trimestrali e semestrali ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale): <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- nel momento della predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico/patrimoniali di bilancio (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Esempi di commissione del reato:</b>	Il CdA ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non fare emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato viene elaborata in base alle specifiche procedure aziendali esistenti in materia, che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;</li> <li>b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile (DAPC) attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;</li> <li>c) prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo.</li> </ul> </li> <li>- Tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del CdA, della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione, predisponendo idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.</li> <li>- Sottoscrizione da parte del massimo vertice esecutivo della cosiddetta lettera di attestazione o manleva richiesta dalla società di revisione.</li> <li>- Prassi di riunioni di coordinamento tra i diversi organi di controllo.</li> <li>- Comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione di bilancio.</li> <li>- Trasmissione all'OdV di copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata. Invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione.</li> <li>- Istituzione di una procedura chiara e tempificata e rivolta alle stesse funzioni di cui sopra con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti all'amministrazione.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Previsione di programmi di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio. Introduzione di corsi di aggiornamento in caso di mutamenti della disciplina.</i></li> </ul>

## 6.2 Falso in prospetto (art 173 bis \_TUF)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<p>Integra tale condotta criminosa chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle Opa o delle Ops, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.</p> <p>Lo schema di incriminazione ripropone il modello delle false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;</li> <li>- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;</li> <li>- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.</li> </ul> <p><i>Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta incriminata.</i></p>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<p>Predisposizione dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel momento della raccolta dei dati e delle informazioni;</li> <li>- nel momento della diffusione al mercato.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<p>Il CdA omette consapevolmente di rappresentare nel documento informativo destinato alla pubblicazione a seguito di una sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico, elementi idonei a formare un giudizio veritiero sui titoli (es. elevato grado di rischio dell'investimento).</p>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.</li> <li>- Ove applicabili sono previste le procedure ed i controlli di cui al precedente punto 6.1.</li> </ul>

### 6.3 Impedito controllo (art.2625 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. <i>L'illecito può essere commesso dagli amministratori e dai soggetti operanti nelle Direzioni Corporate&amp;Finance, Generale, Risorse Umane e Organizzazione</i>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance; Direzione Generale; Direzione Risorse Umane e Organizzazione</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione della Contabilità Generale.</li> <li>- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	La condotta degli amministratori che si possono avvalere di propri diretti collaboratori si può tradurre nel non fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti da questo richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Al fine di prevenire la commissione del reato, sono stabilite le seguenti regole\procedure interne:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;</li> <li>b) messa a disposizione degli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) di tutta la documentazione di cui essi necessitano per lo svolgimento dei loro controlli;</li> <li>c) diffusione dei principi di comportamento in materia previsti dal presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo la massima collaborazione e correttezza;</li> <li>d) predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> </ol> </li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria ;</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>

#### 6.4 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. <i>Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque.</i>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le Direzioni aziendali;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione portafoglio titoli, con particolare riferimento alle partecipazioni nelle società del Gruppo.</li> <li>- Relazioni esterne e contatti con gli organi di comunicazione in ogni momento della vita aziendale, in particolare in vista dell'effettuazione di operazioni di significativa rilevanza per la Società</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	Un dipendente della Società diffonde sul mercato la notizia falsa riguardante l'ottenimento di una importante commessa da parte di una società controllata. Un comportamento di questo genere origina un innalzamento del valore della partecipazione detenuta dalla Capogruppo nella controllata. Tale partecipazione può quindi essere ceduta ad un prezzo maggiore rispetto a quello congruo.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Sono previsti controlli rigorosi per comunicati stampa da parte del CdA.</li> <li>- Gli Organi Sociali, i dipendenti ed i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni rilevanti acquisite nello svolgimento delle loro funzioni ed a rispettare le procedure dettate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>

## 6.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<p>La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;</li> <li>- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza.</li> </ul> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);</li> <li>- la seconda ipotesi configura un reato di evento a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.</li> </ul> <p><i>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, i sindaci ed i liquidatori (qualora nominati).</i></p>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione e successiva comunicazione dei documenti inerenti il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (es.:fusioni, scissioni, acquisizioni).</li> <li>- Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e trasmissione della documentazione prevista dalla legge.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<p>Gli amministratori della Società omettono di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.</p>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> <li>- Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione del reato, le attività soggette a vigilanza sono svolte in base alle regole previste da Consob e Borsa Italiana in relazione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;</li> <li>b) alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (es: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);</li> <li>c) alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;</li> </ul> </li> </ul>

d) al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- redazione di un Report periodico circa i rapporti con le autorità di vigilanza, da comunicare al CdA e al Collegio Sindacale.
- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.
- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.
- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

## 6.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<p>Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><i>Il reato può essere commesso dagli amministratori di Pininfarina in relazione alle azioni della società.</i></p>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	Gestione del portafoglio titoli in occasione dell'ordinaria attività di acquisto/vendita titoli
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	Il CdA procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie senza rispettare le norme di cui adai casi di cui all'art.2357 c.c., determinando così una lesione del patrimonio sociale.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Formalizzazione delle procedure per l'acquisto sia di azioni proprie sia di partecipazioni nelle società controllanti da parte di società del Gruppo. Si ricorda che l'acquisto di tali partecipazioni deve sempre avvenire nei limiti previsti dal Codice Civile e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>



## 6.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. <i>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.</i>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni)
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	Gli amministratori danno luogo ad un'operazione straordinaria di fusione con una società in stato di forte sofferenza, senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- E' previsto che le operazioni straordinarie avvengano sempre nel rispetto delle norme fissate dal Codice Civile.</li> <li>- Si ricorda inoltre che lo Statuto sociale investe il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato anche dei poteri di straordinaria amministrazione.</li> <li>- E' inoltre previsto che, in caso di operazioni straordinarie, la Pininfarina si adegui, in quanto società quotata, alle norme previste dalle Autorità di Vigilanza in materia di informativa da diffondere.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>

## 6.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffuso tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, <u>che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 (obbligo di comunicare l'esistenza di un interesse proprio in un'operazione)</u> , primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. <i>Soggetti attivi del reato sono agli amministratori</i>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	procedura di convocazione della riunione del consiglio di amministrazione svolgimento della riunione stessa.
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	L'amministratore delegato di una società quotata – che è socio di maggioranza di altra società – non dichiara tale sua partecipazione al CdA in sede di approvazione di una commessa/appalto della società quotata assegnata a detta società.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- E' previsto che le operazioni straordinarie avvengano sempre nel rispetto delle norme fissate dal Codice Civile.</li> <li>- Si ricorda inoltre che lo Statuto sociale investe il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato anche dei poteri di straordinaria amministrazione.</li> <li>- E' inoltre previsto che, in caso di operazioni straordinarie, la Pininfarina si adegui, in quanto società quotata, alle norme previste dalle Autorità di Vigilanza in materia di informativa da diffondere.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> <li>- Adozione di una procedura specifica per regolamentare le operazioni con parti correlate</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>

## 6.9 *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) e illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indebita restituzione dei conferimenti:</i> la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. <i>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti del c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.</i></li> <li>- <i>illegale ripartizione degli utili o delle riserve:</i> La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. <i>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).</i></li> </ul>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<p>Riduzione del capitale sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Distribuzione di utili o di acconti su utili</li> <li>➤ Distribuzione di riserve</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indebita restituzione dei conferimenti:</i> l'Assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la compensazione di un credito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.</li> <li>- <i>illegale ripartizione degli utili o delle riserve:</i> l'Assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile d'esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.</li> </ul>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Le operazioni di restituzione dei conferimenti (es. in sede di riduzione del capitale sociale) e di ripartizione di utili o riserve devono sempre avvenire nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della Pininfarina</li> <li>- Si ricorda comunque che le distribuzioni di utili o riserve, devono avvenire con la previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, così come previsto dalle norme del Codice Civile.</li> <li>- E' inoltre previsto che la Pininfarina si adegui, in quanto società quotata, alle norme previste dalle Autorità di Vigilanza in materia di informativa da diffondere.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le delibere di riduzione del capitale sociale devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e deve essere verificata l'eventuale opposizione dei creditori sociali.</li><li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li></ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li><li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li><li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li></ul>
--	---

## 6.10 Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<p>Tale ipotesi di reato si ha quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;</li> <li>- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;</li> <li>- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.</li> </ul> <p><i>Soggetti attivi di questa fattispecie possono essere gli amministratori o i soci conferenti (reato proprio).</i></p> <p>Si precisa che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.</p>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del bilancio d'esercizio, ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale) nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</li> <li>- Aumenti di capitale.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<p>Gli amministratori danno luogo ad un aumento di capitale sociale per mezzo dell'offerta di azioni per un valore inferiore a quello dichiarato.</p>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Le operazioni di formazione ed incremento del capitale sociale devono sempre avvenire nel rispetto delle leggi e delle norme statutarie.</li> <li>- Si ricorda che l'acquisto di tali partecipazioni deve sempre avvenire nei limiti previsti dal Codice Civile e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.</li> <li>- E' inoltre previsto che, in caso di aumenti di capitale, la Pininfarina si adegui, in quanto società quotata, alle norme previste dalle Autorità di Vigilanza in materia di informativa da diffondere.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.</li> </ul>

	<p>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</p>
--	---

## 6.11 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un "reato comune", quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Società.
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Corporate &amp; Finance;</li> <li>- Direzione Generale;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale);</li> <li>- in occasione della predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	Il CdA della società, al fine di ottenere una delibera favorevole dell'Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società. In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.</li> <li>- Presenza di norme statutarie che disciplinano le modalità di partecipazione e di svolgimento delle assemblee sociali, nonché le maggioranze previste per l'adozione delle delibere assembleari.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> <li>- Previsione dell'obbligo per gli amministratori riuniti in sede di CdA di segnalare tutte le situazioni nelle quali si possono trovare in potenziale conflitto di interessi.</li> </ul>

## 6.12 Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF)

<p><b>Descrizione della fattispecie:</b></p>	<p>Le fattispecie contemplate dal TUF, relativamente all'abuso di informazioni privilegiate, sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 184 riguarda un reato vero e proprio, come tale soggetto a sanzioni penali (reclusione o multa);</li> <li>- l'art. 187-bis descrive invece un illecito amministrativo, come tale soggetto esclusivamente a sanzioni pecuniarie.</li> </ul> <p>Ciononostante, entrambi gli articoli risultano rilevanti per la Società, poiché essa può essere colpita con sanzioni pecuniarie tanto nel caso contemplato nell'art. 184, quanto in quello di cui all'art. 187-bis. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alla fattispecie di cui all'art. 184, trattandosi di un reato vero e proprio, la Società verrà colpita attraverso il normale meccanismo del Decreto 231/2001 (si veda il nuovo art. 25-sexies aggiunto al Decreto stesso);</li> <li>- con riferimento all'art. 187-bis, invece, non trattandosi di un reato, non opererà il meccanismo del Decreto 231, bensì l'esplicita previsione contenuta all'art. 187-quinquies, proprio intitolato "<i>responsabilità dell'ente</i>".</li> </ul> <p>Nonostante questo "sdoppiamento", i comportamenti che integrano la fattispecie risultano i medesimi tanto con riferimento all'art. 184, quanto all'art. 187-bis. Viene infatti punito chiunque, sfruttando informazioni privilegiate (cioè riservate o comunque non di portata pubblica) ottenute in ragione della posizione che egli ricopre nell'azienda, pone in essere una o più delle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compie operazioni, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</li> <li>- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della funzione, della professione o dell'ufficio;</li> <li>- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni sugli stessi strumenti finanziari.</li> </ul> <p>Soggetti attivi del reato sono i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società, nonché chiunque venga in possesso delle informazioni privilegiate nell'esercizio della propria attività lavorativa o funzione.</p> <p>La platea dei soggetti attivi risulta quindi molto ampia, potendo riguardare chiunque opera (a medio alto livello) all'interno della struttura organizzativa aziendale.</p>
<p><b>Aree a rischio:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le Direzioni aziendali;</li> <li>- Vertice Direzionale.</li> </ul> <p><i>Tuttavia è opportuno ricordare come la trasversalità della fattispecie rispetto all'intera organizzazione aziendale faccia sì che le aree a rischio possano essere tutte quelle nelle quali vi sia una diffusione di informazioni riservate tra i soggetti che vi operano.</i></p>
<p><b>Processi aziendali sensibili:</b></p>	<p>In generale, è possibile che i processi aziendali sensibili rispetto alla fattispecie possano essere individuati come tutti quelli che comportano il trattamento di informazioni che non abbiano ancora una portata pubblica ma che siano idonee, qualora diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>Si tratta dunque di informazioni non solo a carattere finanziario, ma anche riguardanti aspetti operativi aziendali: si</p>



	<p>pensi all'ottenimento di nuove commesse o ad accordi di partnership con importanti operatori del settore.</p> <p>Per questo risulta a rischio l'intero flusso informativo interno che riguarda non solo l'area amministrativa, ma tutte le aree nelle quali si presenta una diffusione di informazioni riservate (es: area commerciale).</p> <p>Se però si prende in considerazione il comportamento che può in qualche modo generare un vantaggio per la Società, risulta particolarmente sensibile l'attività di gestione del portafoglio titoli della Società, nel momento in cui vengono negoziate azioni proprie.</p>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<p>A Direzione Corporate &amp; Finance viene comunicato l'ottenimento di una nuova commessa di importo rilevante. L'informazione non ha ancora ricevuto una diffusione tra il pubblico e Direzione Corporate &amp; Finance procede con l'acquisto di azioni della Società sul mercato, in vista di un innalzamento del loro valore nel momento in cui la notizia diventerà pubblica.</p>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società</li> <li>- Gli Organi Sociali, i dipendenti ed i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni rilevanti acquisite nello svolgimento delle loro funzioni ed a rispettare le procedure dettate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.</li> <li>- Sono previsti controlli rigorosi per comunicati stampa da parte del CdA.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.</li> <li>- In ogni caso, l'acquisto di azioni proprie deve sempre e comunque avvenire nel rispetto delle norme e dei limiti fissati agli artt. 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater, 2358 del Codice Civile.</li> </ul> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li> <li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li> </ul>

### 6.13 Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF)

<b>Descrizione della fattispecie:</b>	<p>Le fattispecie contemplate dal TUF, relativamente alla manipolazione del mercato sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 185 riguarda un reato vero e proprio, come tale soggetto a sanzioni penali (reclusione o multa);</li> <li>- l'art. 187-ter descrive invece un illecito amministrativo, come tale soggetto esclusivamente a sanzioni pecuniarie.</li> </ul> <p>Ciononostante, entrambi gli articoli risultano rilevanti per la Società, poiché essa può essere colpita con sanzioni pecuniarie tanto nel caso contemplato nell'art. 185, quanto in quello di cui all'art. 187-ter. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alla fattispecie di cui all'art. 185, trattandosi di un reato vero e proprio, la Società verrà colpita attraverso il normale meccanismo del Decreto 231/2001 (si veda il nuovo art. 25-sexies aggiunto al Decreto stesso);</li> <li>- con riferimento all'art. 187-ter, invece, non trattandosi di un reato, non opererà il meccanismo del Decreto 231, bensì l'esplicita previsione contenuta all'art. 187-quinquies, proprio intitolato "<i>responsabilità dell'ente</i>".</li> </ul> <p>Nonostante questo "sdoppiamento", i comportamenti che integrano la fattispecie risultano molto simili tanto con riferimento all'art. 185, quanto all'art. 187-ter.</p> <p>Secondo l'art. 185 viene infatti punito chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>L'art. 187-ter prevede invece che le notizie false o gli altri artifici siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (quindi il campo d'azione dell'illecito amministrativo risulta leggermente più ampio rispetto a quello del reato).</p> <p><i>Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque.</i></p>
<b>Aree a rischio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le Direzioni Aziendali</li> <li>- Vertice Direzionale;</li> <li>- Ufficio Stampa.</li> </ul>
<b>Processi aziendali sensibili:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione portafoglio titoli.</li> <li>- Relazioni esterne e contatti con gli organi di comunicazione in ogni momento della vita aziendale, in particolare in vista dell'effettuazione di operazioni di significativa rilevanza per la Società.</li> </ul>
<b>Esempi di commissione del reato:</b>	<p>Un dipendente della Società diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con altra società leader del settore: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario della Società.</p>
<b>Procedure e controlli :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di Pininfarina del Codice Etico della Società.</li> <li>- Gli Organi Sociali, i dipendenti ed i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni rilevanti acquisite nello svolgimento delle loro funzioni ed a rispettare le procedure dettate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.</li> <li>- Sono previsti controlli rigorosi per comunicati stampa da parte del CdA.</li> <li>- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non</li> </ul>

	<p>abbiano rispettato le norme di cui sopra.</p> <p>A fianco delle procedure esistenti, si è disposta l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole di Corporate Governance e sulle norme in materia di normativa societaria.</li><li>- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, Amministratore Delegato, Presidente) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria e Corporate Governance. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.</li></ul>
--	---



## **PARTE SPECIALE "C"**

**I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex art. 25-septies del D.Lgs.231/2001**

## **1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE**

L'ambito delle fattispecie di reato presupposto per la responsabilità degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001 è stato esteso (ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 123 del 03/08/2007) ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 589 c.p. stabilisce che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

L'art. 590 c.p. stabilisce che chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Nei casi sopra descritti, il D.Lgs 231/01 prevede per la società l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi. Considerando che l'importo di una quota può variare da 258 euro a 1.549 euro, la sanzione pecuniaria varia, dunque, da un minimo di 258 mila euro sino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

## **2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO**

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, dunque, principalmente i soggetti in questione.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pininfarina S.p.A., sono i seguenti:

- l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- la predisposizione di una idonea procura notarile che consenta al datore di lavoro di potere svolgere, in totale autonomia, tutti i suoi compiti;
- la redazione e l'aggiornamento da parte del datore di lavoro di idoneo documento di valutazione dei rischi relativo ad ogni ambiente di lavoro;
- la nomina da parte del datore di lavoro del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- la predisposizione da parte del datore di lavoro di una adeguata struttura tecnica, che possa fungere da ausilio per il completo e corretto svolgimento dei suoi compiti;
- la gestione da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, secondo i rispettivi obblighi e competenze, di tutti i profili antinfortunistici e di igiene e salute sul lavoro nei vari siti ed impianti ove opera il personale della Società;
- la definizioni di criteri, regole, disposizioni, procedure in relazione a:
  - Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
  - Acquisto, verifica funzionale e consegna all'utilizzatore delle macchine / attrezzature di lavoro;
  - Gestione appaltatori e fornitori;
  - Gestione sostanze e preparati pericolosi;
  - Informazione e formazione del personale per tutte le attività svolte in azienda;
  - Organizzazione in caso di Emergenza (prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, ...);
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

### **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti divieti e le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al committente, al responsabile dei lavori, che sono organici a Pininfarina S.p.A. in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente integrazione del "Modello di organizzazione Gestione e Controllo".

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di tenere un comportamento contrario alle norme di legge dettate in tema di sicurezza e di igiene del lavoro ed alle relative procedure aziendali interne.

E' conseguentemente imposto il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla predisposizione degli adeguati investimenti.

Il datore di lavoro dovrà disporre ed esigere il rispetto delle normative in questione sia attraverso un adeguato sistema di controllo che attraverso la predisposizione di procedure disciplinari in caso di violazioni delle disposizioni impartite.

#### **Regole specifiche di condotta**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3 saranno formalizzate specifiche procedure aziendali, laddove non già presenti.

#### **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della struttura organizzativa, idonee procure, aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, gestione della sicurezza, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



**PARTE SPECIALE "D"**

**I delitti informatici e trattamento illecito dei dati  
ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001**

## **1. LE FATTISPECIE DEI REATI**

La legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del Decreto l'art 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" come dettagliati nel capitolo 1.1 della parte generale.

In caso di commissione dei suddetti reati, le sanzioni applicabili alle imprese/enti possono essere di natura pecuniaria e interdittiva e variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

## **2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO**

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti sono considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Le tipologie di reato informatico, quindi, interessano quei comportamenti illeciti posti in essere dai soggetti in posizione apicale o subordinata (dipendenti e/o collaboratori), che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche/telematiche aziendali per lo svolgimento delle normali attività lavorative.

In generale, Pininfarina ha verificato l'esistenza di idonee strategie preventive atte a impedire la realizzazione dei reati informatici e ad escludere la responsabilità dell'azienda nel caso di commissione dei reati.

In questo scenario, Pininfarina, alla quale era richiesto contestualmente di adeguarsi al Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ha individuato una serie di azioni comuni che soddisfacessero i requisiti di entrambe le normative.

In altri termini si è verificato l'esistenza di misure di sicurezza e di controllo preventive idonee ad evitare la commissione di reati informatici nonché ad aggiornare il modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica si basa, sui seguenti principi di controllo:

- separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio,
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio (centralizzazione log),
- predisposizione di procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio, attraverso una macro suddivisione tra utenti e amministratori di sistema

Sono stati individuati o implementati i seguenti controlli:

- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici;

- redazione di un Disciplinare Tecnico per gli Utenti (ex. Deliberazione del Garante per la Privacy n.13 del 1° marzo 2007 – G.U. n. 58 del 10 marzo 2007), per definire le modalità corrette dell'operatività con strumenti elettronici n azienda;
- nuova lettera d'incarico e nuovo disciplinare tecnico per gli Amministratori di Sistema, in ottemperanza al Bollettino n.99 del 27 Novembre 2008 del Garante della Privacy. Tali documenti definiscono le linee guida con cui gli amministratori di sistema devono operare all'interno dell'azienda, tenute presenti ...
- predisposizione di adeguato strumento tecnologico (registrazione centralizzata degli eventi di accesso amministrativo ai sistemi informatici dell'azienda) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio, ovvero gli amministratori di sistema;
- realizzazione di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti agli amministratori di sistema al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali. Il disciplinare tecnico per gli utenti è stato divulgato a tutti con comunicazione via email e pubblicato sul portale aziendale (PFweb).

Nella tabella allegata di seguito sono riepilogate le azioni intraprese, i destinatari e i collegamenti alla normativa ex D.lgs 231/2001 come precedentemente descritto.

Azioni Intraprese	Soggetti destinatari delle azioni	Potenziali modalità di realizzazione del reato	Reati
Aggiornamento codice etico	Tutti gli utenti Pininfarina, compresi gli Amministratori di Sistema	Con dispositivi non aziendali, collegandosi alla rete Pininfarina è possibile tentare le intrusioni verso le reti e i sistemi connessi	615-ter; 615-quater; 615-quinques; 617-quinques; 491-bis; 635-bis; 635-quater; 640-ter
Disciplinare Tecnico per utenti			
Nuova Lettera d’Incarico per Amministratori di Sistema	Amministratori di Sistema	Compiere reati informatici verso le reti interconnesse di <u>Clienti e Fornitori</u> cancellando in seguito le tracce.	615-ter; 615-quater; 615-quinques; 617-quater; 617-quinques; 491-bis; 635-bis; 635-ter; 635-quater; 635-quinques; 640-ter.
Nuovo Disciplinare Tecnico per Amministratori di Sistema		Compiere reati informatici verso sistemi Pubblici e Privati collegati ad internet cancellando in seguito le tracce.	
Centralizzazione LOG			

### I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute



*pininfarina*

## ***CODICE ETICO AZIENDALE***

---

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010

## INDICE

▪ PREMESSA .....	3
▪ PRINCIPI E NORME .....	4
▪ INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO .....	7
Ambito di applicazione del Codice Etico di comportamento .....	7
Istituzione dell'Organismo di Vigilanza preposto al monitoraggio .....	8
Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento .....	8
Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento .....	8

## PREMESSA

Pininfarina S.p.A. (di seguito "Pininfarina") nel corso degli anni ha raggiunto non solo una dimensione industriale ma anche un'immagine pubblica di elevata reputazione, che è opportuno salvaguardare e promuovere anche mediante l'adozione del presente Codice Etico di comportamento, che si colloca in sostanziale continuità con le norme etiche e di condotta aziendale già emanate e diffuse dalla Società sin dal 1993.

Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli Esponenti Aziendali<sup>2</sup> e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società, anche solo occasionalmente, anche in considerazione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'inedita forma di responsabilità di tipo quasi penale in capo alla Società qualora vengano commessi reati *nel suo interesse o a suo vantaggio*. Il Decreto prevede, tra l'altro, un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le società condannate, ma prevede altresì che il Codice Etico, collocato all'interno di un effettivo Modello di organizzazione, gestione e controllo, possa assumere una forza di protezione a beneficio della Società stessa.

Il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina ha dunque ritenuto opportuno aggiornare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo attraverso un piano di rivisitazione dei processi organizzativi interni, a partire dalle aree più esposte, e l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, con compiti di controllo e di monitoraggio, nonché adottando il presente Codice Etico, la cui osservanza è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti gli Esponenti Aziendali, così come sopra definiti.

Il presente Codice Etico, in conclusione, si propone come un modello di riferimento per tutti coloro che operano per Pininfarina, adeguando i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà già condivisi dalla Società, e a cui devono conformarsi anche tutte le altre Società del Gruppo.

---

<sup>2</sup> Sono Esponenti Aziendali gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Funzionari e ogni altro dipendente, collaboratore, fornitore e cliente.

## PRINCIPI E NORME

1. Ciascun Esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto.
2. Nessun Esponente Aziendale, deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della Società.
3. Nessun Esponente Aziendale, può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della Società.
4. Quanto sopra stabilito ai punti 2. e 3. vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
5. In deroga a quanto stabilito ai punti 2. e 3., sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi agli usi locali e non vietati dalle leggi. Tali deroghe devono essere espressamente autorizzate dall'Organismo di Vigilanza.
6. Nessun Esponente Aziendale è autorizzato a erogare per conto della Società, alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
7. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con quelli della Società.
8. Ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale asset aziendale nei confronti dei clienti.
9. Le attività vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8. non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone).  
E' inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia le stesse finalità vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8.



10. Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti dei punti 2., 3., 6., 7 e 8., deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui esercita la propria attività o l'Organismo di Vigilanza.

11. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01 (reati societari):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

12. Nello svolgimento dell'attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell'impresa o attraverso la quale l'Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari dell'impresa. Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al vertice operativo della società in cui esercita la propria attività o all'Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile. Tale conflitto può determinarsi anche nel caso in cui sopravvengano relazioni affettive tra gli Esponenti Aziendali, suscettibili di porre i soggetti coinvolti in situazioni di conflitto di interessi tali da pregiudicare gli interessi della Società. Tali situazioni dovranno essere gestite nel rispetto del superiore interesse aziendale.

13. Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per

influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.

14. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/01 in tema di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

15. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 24-bis del D.Lgs.231, noti come delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)

16. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di legge applicabile.

## **INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO**

### **Ambito di applicazione del Codice Etico di comportamento**

Destinatari del Codice Etico di comportamento sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Pininfarina ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Ogni Esponente Aziendale è obbligato al rispetto del presente Codice Etico di comportamento, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile.

Gli Esponenti Aziendali di Pininfarina hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza preposto per chiarimenti o denunce, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza di un Codice Etico di comportamento. Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle.

La violazione delle regole del presente Codice Etico di comportamento, oltre a comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pininfarina, può far venir meno il rapporto fiduciario di Pininfarina con l'Esponente Aziendale che l'abbia commessa, con le conseguenze di legge sul vincolo con la società. L'osservanza delle norme del Codice Etico di comportamento è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano.

Pininfarina, attraverso i suoi Esponenti Aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all'esercizio del controllo. Pininfarina si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il Codice Etico di comportamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.

In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice Etico di comportamento nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi dello stesso. Coloro che occupano posizioni di responsabilità in Pininfarina (i cosiddetti soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice Etico di comportamento e a favorire il rispetto delle norme. Devono inoltre riferire all'Organismo preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti ecc., e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo stesso.

### **Istituzione dell'Organismo di Vigilanza preposto al monitoraggio**

Pininfarina si impegna a rispettare e a far rispettare le norme attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico di comportamento. Tale Organismo si occupa in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico di comportamento o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

### **Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento**

Pininfarina provvede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati possano rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del Codice Etico di comportamento. In alternativa, tutti i soggetti interessati possono segnalare per iscritto (anche attraverso l'apposita casella di posta elettronica) ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico di comportamento all'Organismo preposto alla vigilanza in materia di attuazione del Codice stesso, il quale:

- provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione del Codice Etico di comportamento, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni. Gli enti preposti definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo preposto al monitoraggio del Codice Etico di comportamento

E' compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare, ai soggetti aziendali deputati all'irrogazione delle sanzioni, le violazioni commesse dagli Esponenti Aziendali, proponendo l'adozione di adeguate misure disciplinari.

### **Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento**

Pininfarina si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito internet) presso i soggetti interessati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Pininfarina assicura un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico di comportamento.



*pininfarina*

**"OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI  
E DA  
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI"**

*Ai sensi dell'art. 114, comma 7, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

*e dal*

*Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999*

*così come modificato dalla delibera n. 15232 del 29 novembre 2005*

*e successivamente dalla delibera n. 16850 del 1 aprile 2009*

**ENTRATA IN VIGORE 1° APRILE 2006**

**Aggiornato a Gennaio 2011**

**NOTA: IN CARATTERE GRASSETTO LE FATTISPECIE PIU' RILEVANTI**

Dal 1° aprile 2006 entrano in vigore le norme richiamate dagli articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti Consob.

La finalità di tali norme è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti individuali – aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, non quotati o derivati che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere titoli quotati di una società o altri strumenti finanziari aventi come sottostanti tali titoli – tenuti dai componenti gli organi sociali nonché da qualificati dipendenti.

## **Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

### **Art. 152-sexies**

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “emittente quotato”: le società indicate nell’art. 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
- b) **“strumenti finanziari collegati alle azioni”:**
  - b.1) **gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;**
  - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - b.3) **gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;**
  - b.4) **gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;**
  - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
  - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- c) **“soggetti rilevanti”**
  - c.1) **i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;**
  - c.2) **i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;**
  - c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata

- rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;
- d) **“persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:**
- d.1) **il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;**
  - d.2) **le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;**
  - d.3) **le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);**
  - d.4) **le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);**
  - d.5) **i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).**

**Art. 152-septies**  
(Ambito di applicazione)

1. **L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:**
  - a) **alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;**
  - b) **alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.**
2. **Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.**
3. **Non sono comunicate:**
  - a) **le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;**
  - b) **le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;**
  - c) **le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.**
4. **L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.**



### **Art. 152-octies**

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. **I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.**
2. **I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.**
3. **L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.**
4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
6. **La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.**
7. **Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.**
8. **Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:**
  - a) **istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;**
  - b) **dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.**
9. **Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.**
10. **I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Testo unico.**

## **SANZIONI**

### **Art. 193 commi 1 e 1-bis del T.U.F.**

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

Ai soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

## Allegato A)

### Dichiarazione della Persona Rilevante

Il sottoscritto.....

Nato a.....il giorno.....

Nella mia qualità di.....della Pininfarina S.p.A.

Dichiaro:

- a) di avere preso visione della normativa "Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi" (ex articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti – Delibera Consob 11971);
- b) di essere stato informato della mia inclusione nell'elenco delle Persone Rilevanti ai fini della disciplina sugli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati emessi dalla Pininfarina S.p.A e sugli strumenti finanziari collegati;

Di incaricare la Pininfarina S.p.A. delle comunicazioni alla Consob secondo quanto stabilito dall'art. 152-octies, comma 6.

Di comunicare direttamente alla Consob le operazioni effettuate secondo quanto stabilito dall'art. 152-octies, comma 1.

In ogni caso il soggetto preposto al ricevimento delle informazioni è la Direzione Corporate e Finance della Pininfarina S.p.A..

Ciascun Soggetto rilevante comunica al Soggetto preposto al ricevimento le operazioni effettuate nei modi seguenti (indicando come oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento emittenti Consob"):

- a) trasmissione a mezzo telefax al numero: (omissis);
- b) trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: (omissis);
- c) consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso la Direzione suddetta in: Cambiano (TO) – Via Nazionale 30.

La Direzione Corporate e Finance rilascerà immediata conferma di ricevimento delle comunicazioni ai soggetti dichiaranti.

Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni delle operazioni da parte dei Soggetti rilevanti è illustrato nell'allegato B).

I Soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare le operazioni al Soggetto preposto al ricevimento delle informazioni, **entro quattro giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione in caso di comunicazione a Consob tramite la società** o entro cinque giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione in caso di comunicazione diretta a Consob.

Data

Firma

## ALLEGATO B)

### **Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
  - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
  - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
  - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico;
  - d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio.
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
  - a) tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero email all'indirizzo [INTERNALDEALING@CONSOB.IT](mailto:INTERNALDEALING@CONSOB.IT) o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero
  - b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:
  - a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;
  - b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le stesse modalità previste dal Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1. lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

**ALLEGATO 6**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7**

<b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE</b>									
<b>1.1 DATI ANAGRAFICI</b>									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
<b>1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
<b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>									
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *			

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
PERSONA RILEVANTE							S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )							S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE							S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO*
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*
RESIDENZA ANAGRAFICA							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE <sub>2</sub>	CODICE ISIN <sub>3</sub>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sub>4</sub>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sub>5</sub>	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE <sub>6</sub>	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE <sub>7</sub>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sub>8</sub>	TIPO FACOLTÀ <sub>9</sub>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN <sub>10</sub>	DENOMINAZIONE <sub>11</sub>	COD. ISIN <sub>12</sub>	DENOMINAZIONE <sub>12</sub>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sub>5</sub>	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

## NOTE

- 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione  
X = scambio
- 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie  
AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- 6 Indicare l'origine dell'operazione: **MERC-IT** = transazione sul mercato regolamentato italiano - **MERC-ES** = transazione sul mercato regolamentato estero - **FMERC** = transazione fuori mercato o ai blocchi - **CONV** = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni - **ESE-SO** = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio - **ESE-DE** = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*) - **ESE-DI** = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione
- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W = warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD = securitised derivative  
OPZ = opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE = call European style  
PE = put European style  
CA = call American style  
PA = put American style  
AL = altro (dettagliare in nota)
- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)





*pininfarina*

## **PININFARINA S.p.A.**

### **REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

approvato dal Consiglio di Amministrazione di PININFARINA S.p.A.

in data 12/11/2010 aggiornato al 25/02/2011

---

## Indice

---

1	PREMESSA	PAG. 2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	PAG. 2
3	PARTI CORRELATE	PAG. 2
4	PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	PAG. 5
5	CASI DI ESCLUSIONE	PAG. 7
6	SOCIETA' CONTROLLATE E SOCIETA' COLLEGATE	PAG. 7
7	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	PAG. 8
8	ADOZIONE E MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA	PAG. 8

## 1 PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito "**Regolamento Interno**") è emanato da Pininfarina S.p.A. (di seguito "**Pininfarina**" o la "**Società**") in applicazione della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Il Regolamento Interno ha per scopo il disciplinare l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte di Pininfarina, direttamente o per il tramite di società controllate, individuando procedure e regole interne idonee ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché – ferma restando la disciplina in materia di trasparenza, con particolare riferimento all'articolo 5 del Regolamento Consob (come *infra* definito) – lo stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Interno è emanato in attuazione:

- (i) delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis del codice civile;
- (ii) del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("**Regolamento Consob**").

## 3 PARTI CORRELATE

3.1 Per "**Parte Correlata**" si intende qualunque soggetto che: direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

controlli la Società, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;

detenga una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

eserciti il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;

sia una società collegata della Società;

sia una joint venture in cui la Società è una partecipante;

sia uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;

sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

sia un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3.2 Per "**operazione con una Parte Correlata**" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Rientrano tra le operazioni con Parti Correlate tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una parte correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una parte correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata ad esempio scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio, in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci). Sono altresì considerati operazioni con parti correlate gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata (Fonte comunicazione n. 10078683/24-09-2010 Consob)

3.3 Ai fini delle definizioni sopra indicate, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” hanno il significato ad essi attribuito nell’allegato 1, art. 2, del Regolamento Consob. In particolare:

**Controllo:**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

**Controllo congiunto:**

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

**Influenza notevole:**

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere

chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Stretti familiari:**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. In conformità al Regolamento Consob sono tali:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**Dirigenti con**

**responsabilità strategiche:**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

**Società controllata:**

una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità

**Società collegata:**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

**Joint venture:**

una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- 3.4 Nell'Allegato 1 della presente procedura sono elencati i soggetti che, alla data di approvazione del presente Regolamento Interno, il consiglio di amministrazione ritiene rientrino nella definizione di Parte Correlata della Società. L'elenco delle Parti Correlate di cui all'Allegato 1 non ha pretese di completezza e sarà periodicamente aggiornato a cura del consiglio di amministrazione.

## 4 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Secondo quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento Consob, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell'articolo 7 dello stesso Regolamento, Pininfarina Spa, in quanto società di minori dimensioni (fatturato e patrimonio netto inferiori ai 500 milioni di Euro),

applicherà una procedura semplificata a tutte le operazioni con Parti Correlate, sia di maggiore che di minore rilevanza. Sono operazioni di maggiore rilevanza quelle individuate ai sensi dell'allegato 3 del Regolamento Consob, mentre sono di minore rilevanza le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza e quelle di importo esiguo come determinate ai sensi del successivo articolo 5.1(b).

Tale procedura generale prevede che:

- (a) prima dell'approvazione dell'operazione da parte dei soggetti competenti (dirigenti o amministratori con deleghe, consiglio di amministrazione), l'apposito Comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre amministratori indipendenti, dovrà esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti ovvero uno o più di tali amministratori siano correlati nella specifica operazione, le delibere relative all'approvazione delle operazioni con Parti Correlate sono approvate previo parere favorevole degli altri amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente;
- (b) ogniquale volta vengano iniziate serie negoziazioni volte alla conclusione di operazioni con Parti Correlate, l'organo competente a deliberare e il Comitato indicato nella lettera a) riceveranno con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora si tratti di operazioni ordinarie e le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta conterrà oggettivi elementi di riscontro.
- (c) Il Comitato avrà la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, per un ammontare massimo di spesa di Euro 200.000 per singola operazione;
- (d) ove l'approvazione dell'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (e) dovrà essere fornita una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- (f) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, sarà messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera (a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere sarà messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

## **5 CASI DI ESCLUSIONE**

5.1 Le disposizioni del presente Regolamento Interno non si applicano: alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, del Comitato e del comitato

esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

alle operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, vale a dire alle operazioni il cui controvalore non sia superiore a Euro 250.000; tale caso di esclusione non si applica nel caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, considerate singolarmente, abbiano un controvalore inferiore alla soglia di rilevanza, ma superino tale soglia ove cumulativamente considerate;

ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;

le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 5.1 lettere (a) e (b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Al riguardo si precisa che un'operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti i seguenti requisiti: (i) l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa, e (ii) la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria.

## **6 SOCIETA' CONTROLLATE E SOCIETA' COLLEGATE**

- 6.1 Le disposizioni del Regolamento Consob e del presente Regolamento Interno, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, non troveranno applicazione con riferimento alle operazioni con società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società.
- 6.2 Per interessi significativi si intende qualsiasi interesse economico superiore a Euro 100.000. E' considerato tale, a titolo esemplificativo, anche l'influenza notevole esercitata dalla parte correlata nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione.
- 6.3 Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

## **7 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

- 7.1 Quando un'operazione di minore o maggiore rilevanza con Parti Correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, alla fase istruttoria e

alla fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le stesse procedure indicate all'articolo 4, in quanto applicabili.

- 7.2 In presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea potrà comunque essere approvata dal consiglio di amministrazione. In tal caso, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione dovrà inserire nella proposta di deliberazione assembleare una previsione che ne condizioni l'efficacia alla approvazione da parte di soci non correlati presenti in assemblea che rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, cmq non superiore al 10%.

## **8 ADOZIONE E MANUTENZIONE**

- 8.1** Il Comitato composto da tre amministratori indipendenti individuato dal consiglio di amministrazione di Pininfarina, deve dare al consiglio di amministrazione un parere favorevole con riferimento all'adozione della procedura. Il medesimo Comitato dovrà altresì valutare con cadenza almeno annuale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Il Comitato dovrà esprimersi anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere ad alcuna modifica.
- 8.2** Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere relative alla modifica della procedura sono approvate previo parere favorevole degli altri amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente



## **ALLEGATO 1**

### **ELENCO DI PARTI CORRELATE**

Alla data di adozione della presente procedura, il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina Spa ha individuato come parti correlate i seguenti soggetti:

#### **▪ SOCIETA' CONTROLLANTI**

Pincar S.r.l.  
Segi S.r.l.  
Seglap Ss

#### **▪ SOCIETA' CONTROLLATE/COLLEGATE**

Pininfarina Extra S.r.l.  
Matra Automobile Engineering SAS  
Pininfarina Deutschland GmbH  
Pininfarina Sverige AB  
Mpx Entwicklung GmbH  
Véhicules Electriques Pininfarina Bolloré SAS  
Pininfarina Maroc S.A.S.  
Pininfarina Automotive Engineering (Shanghai) Co., Ltd

#### **▪ PRESIDENTE D'ONORE**

Sergio Pininfarina

#### **▪ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Paolo Pininfarina  
Silvio Pietro Angori  
Gianfranco Albertini  
Edoardo Garrone  
Enrico Parazzini  
Carlo Pavesio  
Roberto Testore

#### **▪ MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Nicola Treves  
Giovanni Rayneri  
Mario Montalcini  
Alberto Bertagnolio Licio  
Guido Giovando

e tutti i loro stretti familiari, nonché le entità nelle quali uno dei soggetti sopra citati eserciti il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.